

188.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 – Articolo 3)	6
Missioni valevoli nella seduta del 18 settembre 2002	3	(Sezione 5 – Ordini del giorno)	7
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	Disegno di legge S. 948 (Approvato dal Senato) n. 2798	18
Ministro dell'economia e delle finanze (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	18
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo	5	(Sezione 2 – Articolo 1)	18
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 3 – Articolo 2)	18
		(Sezione 4 – Articolo 3)	18
		(Sezione 5 – Articolo 4)	19
		(Sezione 6 – Ordine del giorno)	19
Disegno di legge S. 1218 (Approvato dal Senato) n. 2707	6	Disegno di legge S. 1186 (Approvato dal Senato) n. 2799	20
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	6	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	20
(Sezione 2 – Articolo 1)	6	(Sezione 2 – Articolo 1)	20
(Sezione 3 – Articolo 2)	6	(Sezione 3 – Articolo 2)	20
		(Sezione 4 – Articolo 3)	20

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge S. 1837	21	(Sezione 17 — Articolo 17)	59
(Sezione 1 — Parere della V Commissione) .	21	(Sezione 18 — Articolo 18)	59
(Sezione 2 — Articolo 1)	21	(Sezione 19 — Articolo 19)	60
(Sezione 3 — Articolo 2)	21	Disegno di legge S. 2923	62
(Sezione 4 — Articolo 3)	21	(Sezione 1 — Parere della I Commissione) .	62
(Sezione 5 — Ordine del giorno)	21	(Sezione 2 — Articolo 1, annesse tabelle ed emendamenti)	62
Disegno di legge S. 1934	23	(Sezione 3 — Articolo 2 ed emendamenti) .	66
(Sezione 1 — Parere della V Commissione) .	23	(Sezione 4 — Articolo 3)	67
(Sezione 2 — Articolo 1)	23	Interrogazioni a risposta immediata	68
(Sezione 3 — Articolo 2)	23	(Sezione 1 — Mancate immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2002-2003)	68
(Sezione 4 — Articolo 3)	23	(Sezione 2 — Esposizione del crocifisso negli ospedali e nelle scuole)	68
(Sezione 5 — Articolo 4)	24	(Sezione 3 — Condanna alla lapidazione di una donna nigeriana)	69
(Sezione 6 — Articolo 5 ed emendamento) .	25	(Sezione 4 — Limiti alla concessione del credito di imposta per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato)	69
(Sezione 7 — Articolo 6)	26	(Sezione 5 — Blocco del credito d'imposta per i nuovi assunti)	70
(Sezione 8 — Articolo 7)	26	(Sezione 6 — Accesso alle provvidenze previste a favore dei perseguitati per motivi razziali e dei loro familiari)	71
(Sezione 9 — Articolo 8)	26	(Sezione 7 — Misure del Governo sull'aumento dei costi di beni e servizi)	72
(Sezione 10 — Articolo 9 ed emendamento) .	26	Interpellanze e interrogazioni	74
(Sezione 11 — Articolo 10)	27	(Sezione 1 — Incidenti avvenuti durante una manifestazione organizzata dal centro sociale « Ya Basta » a Vicenza)	74
(Sezione 12 — Articolo 11)	27	(Sezione 2 — Aggressione subita da alcuni partecipanti ad una manifestazione per i diritti degli immigrati a Bologna)	74
(Sezione 13 — Articolo 12)	28	(Sezione 3 — Situazione degli alloggi del personale della polizia di Stato della provincia di Bologna)	75
(Sezione 14 — Articolo 13)	28	(Sezione 4 — Misure contro la criminalità in Veneto)	77
Disegno di legge S. 2922	29	(Sezione 5 — Manifestazione organizzata a Padova dal coordinamento delle associazioni omosessuali del Nord-Est)	77
(Sezione 1 — Articolo 1)	29	(Sezione 6 — Carezza di organico delle forze di polizia in provincia di Caserta)	78
(Sezione 2 — Articolo 2)	29		
(Sezione 3 — Articolo 3)	30		
(Sezione 4 — Articolo 4)	31		
(Sezione 5 — Articolo 5)	31		
(Sezione 6 — Articolo 6 ed allegato)	32		
(Sezione 7 — Articolo 7)	51		
(Sezione 8 — Articolo 8)	53		
(Sezione 9 — Articolo 9)	54		
(Sezione 10 — Articolo 10)	55		
(Sezione 11 — Articolo 11)	55		
(Sezione 12 — Articolo 12)	56		
(Sezione 13 — Articolo 13)	57		
(Sezione 14 — Articolo 14)	57		
(Sezione 15 — Articolo 15)	58		
(Sezione 16 — Articolo 16)	58		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 18 settembre 2002.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Gerardo Bianco, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Diana, Di Luca, Fini, Fiori, Fontanini, Frattini, Galati, Gasparri, Gibelli, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Minniti, Molgora, Angela Napoli, Pasetto, Pescante, Pezzella, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Romani, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tidei, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Gerardo Bianco, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Diana, Di Luca, Fini, Fiori, Fontanini, Frattini, Galati, Gasparri, Gibelli, Giovanardi, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Minniti, Molgora, Angela Napoli, Pasetto, Pescante, Pezzella, Pisanu, Piscitello,

Possa, Prestigiacomo, Romani, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tidei, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 settembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TAORMINA: « Concessione di indulto » (3151);

BIONDI e CICCHITTO: « Concessione di indulto » (3152);

JANNONE: « Disciplina dei fondi di investimento alternativi » (3153);

MOLINARI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mancanza di strutture e di sostegni per i malati psichici e le loro famiglie » (3154);

MOLINARI: « Riconoscimento, promozione e valorizzazione delle associazioni *pro-loco* » (3155);

PAOLETTI TANGHERONI: « Istituzione in Pisa di una sezione distaccata della corte di appello di Firenze » (3156);

CATANOSO e FATUZZO: « Disciplina dell'apicoltura, tutela della sua valenza agricola e ambientale e salvaguardia delle api italiane » (3157).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Molinari ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

MOLINARI: « Disposizioni concernenti l'attività delle associazioni *pro-loco* » (564).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

PECORELLA: « Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione » (*testo risultante dallo stralcio degli articoli 1,2,3,4 e 5 della proposta di legge n. 2754, deliberato dall'Assemblea il 18 settembre 2002*) (2754-bis) *Parere della I Commissione;*

PECORELLA: « Modifiche al codice di procedura civile concernenti la Corte di cassazione » (*già articoli 1,2, 3,4 e 5 della proposta di legge 2754, stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 18 settembre 2002*) (2754-ter) *Parere della I Commissione.*

IV Commissione (Difesa):

MINNITI ed altri: « Disposizioni per la sospensione anticipata del servizio di leva e per l'incentivazione del volontariato nelle Forze armate » (2967) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, VIII, XI e XIV.*

VI Commissione (Finanze):

COLLAVINI ed altri: « Norme in materia di concessione di beni demaniali per finalità turistiche e ricreative » (2604) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, IX*

(*ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*), *X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

COLLAVINI ed altri: « Disposizioni per agevolare l'acquisto della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa » (2607) *Parere delle Commissioni I, V e VIII.*

IX Commissione (Trasporti):

COLLAVINI ed altri: « Agevolazioni tariffarie per la spedizione in abbonamento postale delle stampe periodiche non aventi carattere commerciale » (2605) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

X Commissione (Attività produttive):

COLLAVINI ed altri: « Modifica all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, in materia di costituzione del Fondo di rotazione per le imprese operanti nei comparti del commercio e del turismo, nonché dei servizi ad essi connessi, della regione Friuli-Venezia Giulia » (2606) *Parere delle Commissioni I, V, VI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 10 settembre 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea MARRAS ed altri n. 9/2278/7, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 febbraio 2002, concernente il riordino del servizio nazionale della riscossione dei tributi per conto dello Stato; OLIVIERI ed altri n. 9/2278/10 e CAPARINI ed altri n. 9/2278/12, modificati e accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 febbraio 2002, concernenti le agevolazioni fiscali su gasolio e GPL impiegati nelle zone montane; POLLEDRI ed altri n. 9/2278/15, accolto dal Governo

nella seduta dell'Assemblea del 19 febbraio 2002, concernente le agevolazioni fiscali in favore del combustibile GECAM.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 settembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 1, comma 1, allegato A, n. 18, della legge 24 novembre 2000, n. 340, la

richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica. (137)

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 ottobre 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1218 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLA COLLABORAZIONE NELLA ESPLORAZIONE E NELLA UTILIZZAZIONE DELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO A SCOPI PACIFICI, CON ALLEGATO, FATTO A MOSCA IL 28 NOVEMBRE 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (2707)

(A.C. 2707 — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2707 — Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, con allegato, fatto a Mosca il 28 novembre 2000.

(A.C. 2707 — Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

(A.C. 2707 — Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 2707 — Sezione 5)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame, recante ratifica dell'Accordo tra Italia e Russia sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, rappresenta un tema di straordinaria importanza che merita un'adeguata valutazione delle modalità e delle forme di attuazione dello stesso Accordo,

impegna il Governo

a presentare annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dell'Accordo che dia conto delle iniziative assunte dagli enti responsabili della collaborazione.

9/2707/1. Saglia.

La Camera,

premesso che:

l'Accordo italo russo del 28 novembre 2000 sulla collaborazione nell'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico costituisce un'innovazione (e al tempo stesso il superamento) rispetto ad una precedente analoga intesa tra i due Paesi, in vigore dall'ottobre 1988 (stipulata dunque ancora con l'Unione sovietica e mutuata dalla Federazione russa quale stato successore). Attualmente sono in vigore per l'Italia due altri accordi bilaterali nella stessa materia: con la Cina (dal settembre 1991) e con l'Argentina (dall'ottobre 1992). L'Italia e la Federazione russa sono altresì parti del Trattato del gennaio 1967 sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e uso dello spazio cosmico;

l'Accordo in esame si definisce alla stregua di quadro di riferimento, e dunque presupposto giuridico, di ulteriori intese nei diversi settori della collaborazione in oggetto: alla sua entrata in vigore, l'Accordo si applicherà anche a progetti iniziati antecedentemente. La cooperazione italo-russa si svolgerà conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, ma anche al diritto internazionale, e senza pregiudizio degli impegni internazionali già assunti da ciascuna delle parti in altri accordi;

ai sensi dell'articolo 2, gli enti responsabili dell'attuazione della collaborazione nel quadro dell'Accordo («enti competenti») sono l'Agenzia spaziale italiana e l'Agenzia avio-spaziale russa; le parti o le agenzie designano a loro volta, quando occorra, altri enti per specifiche attività;

gli articoli 3 e 4 elencano dettagliatamente, nell'ordine, i settori della cooperazione e le forme della stessa: si tratta tuttavia di elencazioni non esaustive, giacché nell'uno e nell'altro caso gli enti competenti potranno definire di comune accordo ulteriori specificazioni;

l'articolo 5 ribadisce che i singoli progetti rientranti nell'ambito dell'Accordo saranno oggetto di ulteriori accordi tra le parti o le varie entità chiamate a realizzarli, oppure di contratti o altri tipi di intese; gli attori dell'Accordo, di comune avviso, inviteranno enti di Paesi terzi o organizzazioni internazionali a partecipare ai progetti nei quali si sostanzia l'attuazione di esso;

gli enti coinvolti nell'Accordo istituiranno gruppi di lavoro misti, anche in vista della formulazione di proposte relative a nuovi settori di cooperazione; le parti favoriscono altresì la collaborazione di enti e imprese, allo scopo di facilitare l'impiego industriale delle tecnologie spaziali. Gli enti competenti, e gli altri enti coinvolti, rispondono, nell'ambito dei mezzi finanziari loro affidati, della realizzazione dei progetti di competenza, i quali possono peraltro avere carattere commerciale o non commerciale;

gli aspetti concernenti i diritti di proprietà intellettuale potranno essere specificati nelle singole intese che si prevede discendano dall'Accordo o, in difetto, secondo quanto previsto nell'Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo;

tutti gli attori dell'attuazione dell'Accordo si impegnano, nel rispetto dei criteri di confidenzialità anch'essi specificati nell'Allegato all'Accordo, a scambiarsi vicendevolmente informazioni e dati inerenti alla stessa: quanto comunicato non potrà essere trasferito a terzi, se non previo consenso della controparte, espresso per iscritto. Le parti si impegnano altresì alla tutela giuridica dei beni della controparte eventualmente impiegati in attività esecutive dell'Accordo sul proprio territorio, segnatamente tutelandoli contro confische o sequestri. Per quanto concerne, invece, le informazioni classificate, il loro trattamento avverrà in base all'Accordo italo-russo del 12 aprile 2000, già in vigore;

l'Accordo contiene l'impegno delle parti a facilitare, rispettivamente, l'ingresso e il soggiorno nel proprio territorio del personale della controparte coinvolto in attività esecutive dell'Accordo e dei loro familiari, nonché dei beni materiali o immateriali necessari, questi ultimi in esenzione di diritti doganali, anche qualora provengano da un Paese terzo, o vengano in esso esportati (in tal caso però con conferma scritta di tali operazioni tra le parti interessate). Fanno invece eccezione alle esenzioni di cui in precedenza i beni tassati ai sensi di imposte sui consumi;

è prevista inoltre una clausola di esonero dalla responsabilità che ciascuna parte o ente coinvolto concede, per il caso in cui nel corso dell'esecuzione di progetti congiunti si verificchino, senza dolo, danni a propri beni o persone impiegate a vario titolo. Restano tuttavia ferme le responsabilità dei due Stati, come sancite dal diritto internazionale vigente. Se poi uno Stato terzo (almeno così sembra potersi presumere) reclama per eventuali danni arrecati da oggetti spaziali ai sensi della

Convenzione ONU del 29 marzo 1972, le parti si consulteranno sulla ripartizione delle responsabilità e sull'eventuale resistenza alla pretesa dedotta;

per quanto riguarda la soluzione di eventuali controversie in merito all'attuazione dell'Accordo, le parti dovranno anzitutto esperire ogni possibile via amichevole; in mancanza di accordo, e scaduto il termine di sei mesi, la disputa è sottoposta ad arbitrato. Il collegio si compone di due giudici, nominati uno da ciascuna delle parti, e di un presidente, scelto dai primi due e nominato da entrambe le parti; le spese complessive del collegio vengono divise a metà tra le parti. Il presidente deve essere cittadino di uno Stato terzo e non deve dipendere da nessuna delle due parti, né tantomeno risiedere nel loro territorio. La decisione arbitrale, pronunciata a maggioranza, è definitiva a meno che le parti non abbiano precedentemente convenuto su eventuali procedure di ricorso;

la durata dell'Accordo è quinquennale, con tacita proroga per successivi analoghi periodi, salvo denuncia scritta di una delle parti, da inoltrare almeno sei mesi prima di ogni scadenza. La cessazione dell'Accordo non determina, peraltro, pregiudizio ai progetti in corso se le parti non decidono diversamente. Del pari, vengono fatti salvi gli impegni finanziari e i diritti sorti in capo a persone fisiche o giuridiche. Con l'entrata in vigore dell'Accordo, infine, cessa la validità di quello italo-sovietico dell'ottobre 1988 (mutuato come già detto dalla Federazione russa) nella stessa materia,

impegna il Governo

a garantire che l'entrata in vigore dell'Accordo non comporti alcun pericolo per i cittadini italiani.

9/2707/2. Lion.

La Camera,

premesso che:

l'Accordo italo russo del 28 novembre 2000 sulla collaborazione nell'esplora-

zione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico costituisce un'innovazione (e al tempo stesso il superamento) rispetto ad una precedente analoga intesa tra i due Paesi, in vigore dall'ottobre 1988 (stipulata dunque ancora con l'Unione sovietica e mutuata dalla Federazione russa quale stato successore). Attualmente sono in vigore per l'Italia due altri accordi bilaterali nella stessa materia: con la Cina (dal settembre 1991) e con l'Argentina (dall'ottobre 1992). L'Italia e la Federazione russa sono altresì parti del Trattato del gennaio 1967 sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e uso dello spazio cosmico;

L'Accordo in esame si definisce alla stregua di quadro di riferimento, e dunque presupposto giuridico, di ulteriori intese nei diversi settori della collaborazione in oggetto: alla sua entrata in vigore, l'Accordo si applicherà anche a progetti iniziati antecedentemente. La cooperazione italo-russa si svolgerà conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, ma anche al diritto internazionale, e senza pregiudizio degli impegni internazionali già assunti da ciascuna delle parti in altri accordi;

ai sensi dell'articolo 2, gli enti responsabili dell'attuazione della collaborazione nel quadro dell'Accordo («enti competenti») sono l'Agenzia spaziale italiana e l'Agenzia avio-spaziale russa; le parti o le agenzie designano a loro volta, quando occorra, altri enti per specifiche attività;

gli articoli 3 e 4 elencano dettagliatamente, nell'ordine, i settori della cooperazione e le forme della stessa: si tratta tuttavia di elencazioni non esaustive, giacché nell'uno e nell'altro caso gli enti competenti potranno definire di comune accordo ulteriori specificazioni;

l'articolo 5 ribadisce che i singoli progetti rientranti nell'ambito dell'Accordo saranno oggetto di ulteriori accordi tra le parti o le varie entità chiamate a realizzarli, oppure di contratti o altri tipi di intese; gli attori dell'Accordo, di comune avviso, inviteranno enti di Paesi terzi o

organizzazioni internazionali a partecipare ai progetti nei quali si sostanzia l'attuazione di esso;

gli enti coinvolti nell'Accordo istituiranno gruppi di lavoro misti, anche in vista della formulazione di proposte relative a nuovi settori di cooperazione; le parti favoriscono altresì la collaborazione di enti e imprese, allo scopo di facilitare l'impiego industriale delle tecnologie spaziali. Gli enti competenti, e gli altri enti coinvolti, rispondono, nell'ambito dei mezzi finanziari loro affidati, della realizzazione dei progetti di competenza, i quali possono peraltro avere carattere commerciale o non commerciale;

gli aspetti concernenti i diritti di proprietà intellettuale potranno essere specificati nelle singole intese che si prevede discendano dall'Accordo o, in difetto, secondo quanto previsto nell'Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo;

tutti gli attori dell'attuazione dell'Accordo si impegnano, nel rispetto dei criteri di confidenzialità anch'essi specificati nell'Allegato all'Accordo, a scambiarsi vicendevolmente informazioni e dati inerenti alla stessa: quanto comunicato non potrà essere trasferito a terzi, se non previo consenso della controparte, espresso per iscritto. Le parti si impegnano altresì alla tutela giuridica dei beni della controparte eventualmente impiegati in attività esecutive dell'Accordo sul proprio territorio, segnatamente tutelandoli contro confische o sequestri. Per quanto concerne, invece, le informazioni classificate, il loro trattamento avverrà in base all'Accordo italo-russo del 12 aprile 2000, già in vigore;

L'Accordo contiene l'impegno delle parti a facilitare, rispettivamente, l'ingresso e il soggiorno nel proprio territorio del personale della controparte coinvolto in attività esecutive dell'Accordo e dei loro familiari, nonché dei beni materiali o immateriali necessari, questi ultimi in esenzione di diritti doganali, anche qualora provengano da un Paese terzo, o vengano in esso esportati (in tal caso però

con conferma scritta di tali operazioni tra le parti interessate). Fanno invece eccezione alle esenzioni di cui in precedenza i beni tassati ai sensi di imposte sui consumi;

è prevista inoltre una clausola di esonero dalla responsabilità che ciascuna parte o ente coinvolto concede, per il caso in cui nel corso dell'esecuzione di progetti congiunti si verificano, senza dolo, danni a propri beni o persone impiegate a vario titolo. Restano tuttavia ferme le responsabilità dei due Stati, come sancite dal diritto internazionale vigente. Se poi uno Stato terzo (almeno così sembra potersi presumere) reclama per eventuali danni arrecati da oggetti spaziali ai sensi della Convenzione ONU del 29 marzo 1972, le parti si consulteranno sulla ripartizione delle responsabilità e sull'eventuale resistenza alla pretesa dedotta;

per quanto riguarda la soluzione di eventuali controversie in merito all'attuazione dell'Accordo, le parti dovranno anzitutto esperire ogni possibile via amichevole; in mancanza di accordo, e scaduto il termine di sei mesi, la disputa è sottoposta ad arbitrato. Il collegio si compone di due giudici, nominati uno da ciascuna delle parti, e di un presidente, scelto dai primi due e nominato da entrambe le parti; le spese complessive del collegio vengono divise a metà tra le parti. Il presidente deve essere cittadino di uno Stato terzo e non deve dipendere da nessuna delle due parti, né tantomeno risiedere nel loro territorio. La decisione arbitrale, pronunciata a maggioranza, è definitiva a meno che le parti non abbiano precedentemente convenuto su eventuali procedure di ricorso;

la durata dell'Accordo è quinquennale, con tacita proroga per successivi analoghi periodi, salvo denuncia scritta di una delle parti, da inoltrare almeno sei mesi prima di ogni scadenza. La cessazione dell'Accordo non determina, peraltro, pregiudizio ai progetti in corso se le parti non decidono diversamente. Del pari, vengono fatti salvi gli impegni finanziari e

i diritti sorti in capo a persone fisiche o giuridiche. Con l'entrata in vigore dell'Accordo, infine, cessa la validità di quello italo-sovietico dell'ottobre 1988 (mutuato come già detto dalla Federazione russa) nella stessa materia,

impegna il Governo

a far sì che le proroghe previste dall'Accordo avvengano previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

9/2707/3. Cima.

La Camera,

premesso che:

l'Accordo italo russo del 28 novembre 2000 sulla collaborazione nell'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico costituisce un'innovazione (e al tempo stesso il superamento) rispetto ad una precedente analoga intesa tra i due Paesi, in vigore dall'ottobre 1988 (stipulata dunque ancora con l'Unione sovietica e mutuata dalla Federazione russa quale stato successore). Attualmente sono in vigore per l'Italia due altri accordi bilaterali nella stessa materia: con la Cina (dal settembre 1991) e con l'Argentina (dall'ottobre 1992). L'Italia e la Federazione russa sono altresì parti del Trattato del gennaio 1967 sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e uso dello spazio cosmico;

l'Accordo in esame si definisce alla stregua di quadro di riferimento, e dunque presupposto giuridico, di ulteriori intese nei diversi settori della collaborazione in oggetto: alla sua entrata in vigore, l'Accordo si applicherà anche a progetti iniziati antecedentemente. La cooperazione italo-russa si svolgerà conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, ma anche al diritto internazionale, e senza pregiudizio degli impegni internazionali già assunti da ciascuna delle parti in altri accordi;

ai sensi dell'articolo 2, gli enti responsabili dell'attuazione della collaborazione nel quadro dell'Accordo («enti competenti») sono l'Agenzia spaziale italiana e l'Agenzia avio-spaziale russa; le parti o le agenzie designano a loro volta, quando occorre, altri enti per specifiche attività;

gli articoli 3 e 4 elencano dettagliatamente, nell'ordine, i settori della cooperazione e le forme della stessa: si tratta tuttavia di elencazioni non esaustive, giacché nell'uno e nell'altro caso gli enti competenti potranno definire di comune accordo ulteriori specificazioni;

l'articolo 5 ribadisce che i singoli progetti rientranti nell'ambito dell'Accordo saranno oggetto di ulteriori accordi tra le parti o le varie entità chiamate a realizzarli, oppure di contratti o altri tipi di intese; gli attori dell'Accordo, di comune avviso, inviteranno enti di Paesi terzi o organizzazioni internazionali a partecipare ai progetti nei quali si sostanzia l'attuazione di esso;

gli enti coinvolti nell'Accordo istituiranno gruppi di lavoro misti, anche in vista della formulazione di proposte relative a nuovi settori di cooperazione; le parti favoriscono altresì la collaborazione di enti e imprese, allo scopo di facilitare l'impiego industriale delle tecnologie spaziali. Gli enti competenti, e gli altri enti coinvolti, rispondono, nell'ambito dei mezzi finanziari loro affidati, della realizzazione dei progetti di competenza, i quali possono peraltro avere carattere commerciale o non commerciale;

gli aspetti concernenti i diritti di proprietà intellettuale potranno essere specificati nelle singole intese che si prevede discendano dall'Accordo o, in difetto, secondo quanto previsto nell'Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo;

tutti gli attori dell'attuazione dell'Accordo si impegnano, nel rispetto dei criteri di confidenzialità anch'essi specificati nell'Allegato all'Accordo, a scambiarsi vicendevolmente informazioni e dati inerenti alla stessa: quanto comunicato non

potrà essere trasferito a terzi, se non previo consenso della controparte, espresso per iscritto. Le parti si impegnano altresì alla tutela giuridica dei beni della controparte eventualmente impiegati in attività esecutive dell'Accordo sul proprio territorio, segnatamente tutelandoli contro confische o sequestri. Per quanto concerne, invece, le informazioni classificate, il loro trattamento avverrà in base all'Accordo italo-russo del 12 aprile 2000, già in vigore;

L'Accordo contiene l'impegno delle parti a facilitare, rispettivamente, l'ingresso e il soggiorno nel proprio territorio del personale della controparte coinvolto in attività esecutive dell'Accordo e dei loro familiari, nonché dei beni materiali o immateriali necessari, questi ultimi in esenzione di diritti doganali, anche qualora provengano da un Paese terzo, o vengano in esso esportati (in tal caso però con conferma scritta di tali operazioni tra le parti interessate). Fanno invece eccezione alle esenzioni di cui in precedenza i beni tassati ai sensi di imposte sui consumi;

è prevista inoltre una clausola di esonero dalla responsabilità che ciascuna parte o ente coinvolto concede, per il caso in cui nel corso dell'esecuzione di progetti congiunti si verificano, senza dolo, danni a propri beni o persone impiegate a vario titolo. Restano tuttavia ferme le responsabilità dei due Stati, come sancite dal diritto internazionale vigente. Se poi uno Stato terzo (almeno così sembra potersi presumere) reclama per eventuali danni arrecati da oggetti spaziali ai sensi della Convenzione ONU del 29 marzo 1972, le parti si consulteranno sulla ripartizione delle responsabilità e sull'eventuale resistenza alla pretesa dedotta;

per quanto riguarda la soluzione di eventuali controversie in merito all'attuazione dell'Accordo, le parti dovranno anzitutto esperire ogni possibile via amichevole; in mancanza di accordo, e scaduto il termine di sei mesi, la disputa è sottoposta ad arbitrato. Il collegio si compone di due

giudici, nominati uno da ciascuna delle parti, e di un presidente, scelto dai primi due e nominato da entrambe le parti; le spese complessive del collegio vengono divise a metà tra le parti. Il presidente deve essere cittadino di uno Stato terzo e non deve dipendere da nessuna delle due parti, né tantomeno risiedere nel loro territorio. La decisione arbitrale, pronunciata a maggioranza, è definitiva a meno che le parti non abbiano precedentemente convenuto su eventuali procedure di ricorso;

la durata dell'Accordo è quinquennale, con tacita proroga per successivi analoghi periodi, salvo denuncia scritta di una delle parti, da inoltrare almeno sei mesi prima di ogni scadenza. La cessazione dell'Accordo non determina, peraltro, pregiudizio ai progetti in corso se le parti non decidono diversamente. Del pari, vengono fatti salvi gli impegni finanziari e i diritti sorti in capo a persone fisiche o giuridiche. Con l'entrata in vigore dell'Accordo, infine, cessa la validità di quello italo-sovietico dell'ottobre 1988 (mutuato come già detto dalla Federazione russa) nella stessa materia,

impegna il Governo

ad estendere il contenuto dell'Accordo ad altri Paesi extraeuropei.

9/2707/4. Cento.

La Camera,

premessi che:

l'Accordo italo russo del 28 novembre 2000 sulla collaborazione nell'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico costituisce un'innovazione (e al tempo stesso il superamento) rispetto ad una precedente analoga intesa tra i due Paesi, in vigore dall'ottobre 1988 (stipulata dunque ancora con l'Unione sovietica e mutuata dalla Federazione russa quale stato successore). Attualmente sono in vigore per l'Italia due altri accordi bilaterali nella stessa materia: con la Cina (dal

settembre 1991) e con l'Argentina (dall'ottobre 1992). L'Italia e la Federazione russa sono altresì parti del Trattato del gennaio 1967 sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e uso dello spazio cosmico;

l'Accordo in esame si definisce alla stregua di quadro di riferimento, e dunque presupposto giuridico, di ulteriori intese nei diversi settori della collaborazione in oggetto: alla sua entrata in vigore, l'Accordo si applicherà anche a progetti iniziati antecedentemente. La cooperazione italo-russa si svolgerà conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, ma anche al diritto internazionale, e senza pregiudizio degli impegni internazionali già assunti da ciascuna delle parti in altri accordi;

ai sensi dell'articolo 2, gli enti responsabili dell'attuazione della collaborazione nel quadro dell'Accordo («enti competenti») sono l'Agenzia spaziale italiana e l'Agenzia avio-spaziale russa; le parti o le agenzie designano a loro volta, quando occorra, altri enti per specifiche attività;

gli articoli 3 e 4 elencano dettagliatamente, nell'ordine, i settori della cooperazione e le forme della stessa: si tratta tuttavia di elencazioni non esaustive, giacché nell'uno e nell'altro caso gli enti competenti potranno definire di comune accordo ulteriori specificazioni;

l'articolo 5 ribadisce che i singoli progetti rientranti nell'ambito dell'Accordo saranno oggetto di ulteriori accordi tra le parti o le varie entità chiamate a realizzarli, oppure di contratti o altri tipi di intese; gli attori dell'Accordo, di comune avviso, inviteranno enti di Paesi terzi o organizzazioni internazionali a partecipare ai progetti nei quali si sostanzia l'attuazione di esso;

gli enti coinvolti nell'Accordo istituiranno gruppi di lavoro misti, anche in vista della formulazione di proposte relative a nuovi settori di cooperazione; le parti favoriscono altresì la collaborazione

di enti e imprese, allo scopo di facilitare l'impiego industriale delle tecnologie spaziali. Gli enti competenti, e gli altri enti coinvolti, rispondono, nell'ambito dei mezzi finanziari loro affidati, della realizzazione dei progetti di competenza, i quali possono peraltro avere carattere commerciale o non commerciale;

gli aspetti concernenti i diritti di proprietà intellettuale potranno essere specificati nelle singole intese che si prevede discendano dall'Accordo o, in difetto, secondo quanto previsto nell'Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo;

tutti gli attori dell'attuazione dell'Accordo si impegnano, nel rispetto dei criteri di confidenzialità anch'essi specificati nell'Allegato all'Accordo, a scambiarsi vicendevolmente informazioni e dati inerenti alla stessa: quanto comunicato non potrà essere trasferito a terzi, se non previo consenso della controparte, espresso per iscritto. Le parti si impegnano altresì alla tutela giuridica dei beni della controparte eventualmente impiegati in attività esecutive dell'Accordo sul proprio territorio, segnatamente tutelandoli contro confische o sequestri. Per quanto concerne, invece, le informazioni classificate, il loro trattamento avverrà in base all'Accordo italo-russo del 12 aprile 2000, già in vigore;

L'Accordo contiene l'impegno delle parti a facilitare, rispettivamente, l'ingresso e il soggiorno nel proprio territorio del personale della controparte coinvolto in attività esecutive dell'Accordo e dei loro familiari, nonché dei beni materiali o immateriali necessari, questi ultimi in esenzione di diritti doganali, anche qualora provengano da un Paese terzo, o vengano in esso esportati (in tal caso però con conferma scritta di tali operazioni tra le parti interessate). Fanno invece eccezione alle esenzioni di cui in precedenza i beni tassati ai sensi di imposte sui consumi;

è prevista inoltre una clausola di esonero dalla responsabilità che ciascuna

parte o ente coinvolto concede, per il caso in cui nel corso dell'esecuzione di progetti congiunti si verifichino, senza dolo, danni a propri beni o persone impiegate a vario titolo. Restano tuttavia ferme le responsabilità dei due Stati, come sancite dal diritto internazionale vigente. Se poi uno Stato terzo (almeno così sembra potersi presumere) reclama per eventuali danni arrecati da oggetti spaziali ai sensi della Convenzione ONU del 29 marzo 1972, le parti si consulteranno sulla ripartizione delle responsabilità e sull'eventuale resistenza alla pretesa dedotta;

per quanto riguarda la soluzione di eventuali controversie in merito all'attuazione dell'Accordo, le parti dovranno anzitutto esperire ogni possibile via amichevole; in mancanza di accordo, e scaduto il termine di sei mesi, la disputa è sottoposta ad arbitrato. Il collegio si compone di due giudici, nominati uno da ciascuna delle parti, e di un presidente, scelto dai primi due e nominato da entrambe le parti; le spese complessive del collegio vengono divise a metà tra le parti. Il presidente deve essere cittadino di uno Stato terzo e non deve dipendere da nessuna delle due parti, né tantomeno risiedere nel loro territorio. La decisione arbitrale, pronunciata a maggioranza, è definitiva a meno che le parti non abbiano precedentemente convenuto su eventuali procedure di ricorso;

la durata dell'Accordo è quinquennale, con tacita proroga per successivi analoghi periodi, salvo denuncia scritta di una delle parti, da inoltrare almeno sei mesi prima di ogni scadenza. La cessazione dell'Accordo non determina, peraltro, pregiudizio ai progetti in corso se le parti non decidono diversamente. Del pari, vengono fatti salvi gli impegni finanziari e i diritti sorti in capo a persone fisiche o giuridiche. Con l'entrata in vigore dell'Accordo, infine, cessa la validità di quello italo-sovietico dell'ottobre 1988 (mutuato come già detto dalla Federazione russa) nella stessa materia,

impegna il Governo

a presentare una relazione annuale sullo stato d'attuazione dell'Accordo internazionale in esame.

9/2707/5. Pecoraro Scanio.

La Camera,

premesso che:

L'Accordo italo russo del 28 novembre 2000 sulla collaborazione nell'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico costituisce un'innovazione (e al tempo stesso il superamento) rispetto ad una precedente analoga intesa tra i due Paesi, in vigore dall'ottobre 1988 (stipulata dunque ancora con l'Unione sovietica e mutuata dalla Federazione russa quale stato successore). Attualmente sono in vigore per l'Italia due altri accordi bilaterali nella stessa materia: con la Cina (dal settembre 1991) e con l'Argentina (dall'ottobre 1992). L'Italia e la Federazione russa sono altresì parti del Trattato del gennaio 1967 sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e uso dello spazio cosmico;

L'Accordo in esame si definisce alla stregua di quadro di riferimento, e dunque presupposto giuridico, di ulteriori intese nei diversi settori della collaborazione in oggetto: alla sua entrata in vigore, l'Accordo si applicherà anche a progetti iniziati antecedentemente. La cooperazione italo-russa si svolgerà conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, ma anche al diritto internazionale, e senza pregiudizio degli impegni internazionali già assunti da ciascuna delle parti in altri accordi;

ai sensi dell'articolo 2, gli enti responsabili dell'attuazione della collaborazione nel quadro dell'Accordo («enti competenti») sono l'Agenzia spaziale italiana e l'Agenzia avio-spaziale russa; le parti o le agenzie designano a loro volta, quando occorre, altri enti per specifiche attività;

gli articoli 3 e 4 elencano dettagliatamente, nell'ordine, i settori della cooperazione e le forme della stessa: si tratta tuttavia di elencazioni non esaustive, giacché nell'uno e nell'altro caso gli enti competenti potranno definire di comune accordo ulteriori specificazioni;

L'articolo 5 ribadisce che i singoli progetti rientranti nell'ambito dell'Accordo saranno oggetto di ulteriori accordi tra le parti o le varie entità chiamate a realizzarli, oppure di contratti o altri tipi di intese; gli attori dell'Accordo, di comune avviso, inviteranno enti di Paesi terzi o organizzazioni internazionali a partecipare ai progetti nei quali si sostanzia l'attuazione di esso;

gli enti coinvolti nell'Accordo istituiranno gruppi di lavoro misti, anche in vista della formulazione di proposte relative a nuovi settori di cooperazione; le parti favoriscono altresì la collaborazione di enti e imprese, allo scopo di facilitare l'impiego industriale delle tecnologie spaziali. Gli enti competenti, e gli altri enti coinvolti, rispondono, nell'ambito dei mezzi finanziari loro affidati, della realizzazione dei progetti di competenza, i quali possono peraltro avere carattere commerciale o non commerciale;

gli aspetti concernenti i diritti di proprietà intellettuale potranno essere specificati nelle singole intese che si prevede discendano dall'Accordo o, in difetto, secondo quanto previsto nell'Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo;

tutti gli attori dell'attuazione dell'Accordo si impegnano, nel rispetto dei criteri di confidenzialità anch'essi specificati nell'Allegato all'Accordo, a scambiarsi vicendevolmente informazioni e dati inerenti alla stessa: quanto comunicato non potrà essere trasferito a terzi, se non previo consenso della controparte, espresso per iscritto. Le parti si impegnano altresì alla tutela giuridica dei beni della controparte eventualmente impiegati in attività esecutive dell'Accordo sul proprio territorio, segnatamente tutelandoli contro confische o sequestri. Per quanto

concerne, invece, le informazioni classificate, il loro trattamento avverrà in base all'Accordo italo-russo del 12 aprile 2000, già in vigore;

l'Accordo contiene l'impegno delle parti a facilitare, rispettivamente, l'ingresso e il soggiorno nel proprio territorio del personale della controparte coinvolto in attività esecutive dell'Accordo e dei loro familiari, nonché dei beni materiali o immateriali necessari, questi ultimi in esenzione di diritti doganali, anche qualora provengano da un Paese terzo, o vengano in esso esportati (in tal caso però con conferma scritta di tali operazioni tra le parti interessate). Fanno invece eccezione alle esenzioni di cui in precedenza i beni tassati ai sensi di imposte sui consumi;

è prevista inoltre una clausola di esonero dalla responsabilità che ciascuna parte o ente coinvolto concede, per il caso in cui nel corso dell'esecuzione di progetti congiunti si verifichino, senza dolo, danni a propri beni o persone impiegate a vario titolo. Restano tuttavia ferme le responsabilità dei due Stati, come sancite dal diritto internazionale vigente. Se poi uno Stato terzo (almeno così sembra potersi presumere) reclama per eventuali danni arrecati da oggetti spaziali ai sensi della Convenzione ONU del 29 marzo 1972, le parti si consulteranno sulla ripartizione delle responsabilità e sull'eventuale resistenza alla pretesa dedotta;

per quanto riguarda la soluzione di eventuali controversie in merito all'attuazione dell'Accordo, le parti dovranno anzitutto esperire ogni possibile via amichevole; in mancanza di accordo, e scaduto il termine di sei mesi, la disputa è sottoposta ad arbitrato. Il collegio si compone di due giudici, nominati uno da ciascuna delle parti, e di un presidente, scelto dai primi due e nominato da entrambe le parti; le spese complessive del collegio vengono divise a metà tra le parti. Il presidente deve essere cittadino di uno Stato terzo e non deve dipendere da nessuna delle due parti, né tantomeno risiedere nel loro

territorio. La decisione arbitrale, pronunciata a maggioranza, è definitiva a meno che le parti non abbiano precedentemente convenuto su eventuali procedure di ricorso;

la durata dell'Accordo è quinquennale, con tacita proroga per successivi analoghi periodi, salvo denuncia scritta di una delle parti, da inoltrare almeno sei mesi prima di ogni scadenza. La cessazione dell'Accordo non determina, peraltro, pregiudizio ai progetti in corso se le parti non decidono diversamente. Del pari, vengono fatti salvi gli impegni finanziari e i diritti sorti in capo a persone fisiche o giuridiche. Con l'entrata in vigore dell'Accordo, infine, cessa la validità di quello italo-sovietico dell'ottobre 1988 (mutuato come già detto dalla Federazione russa) nella stessa materia,

impegna il Governo

a garantire la più ampia partecipazione della Federazione russa al processo di sviluppo pacifico dell'area europea.

9/2707/6. Rocchi.

La Camera,

premesso che:

l'Accordo italo russo del 28 novembre 2000 sulla collaborazione nell'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico costituisce un'innovazione (e al tempo stesso il superamento) rispetto ad una precedente analoga intesa tra i due Paesi, in vigore dall'ottobre 1988 (stipulata dunque ancora con l'Unione sovietica e mutuata dalla Federazione russa quale stato successore). Attualmente sono in vigore per l'Italia due altri accordi bilaterali nella stessa materia: con la Cina (dal settembre 1991) e con l'Argentina (dall'ottobre 1992). L'Italia e la Federazione russa sono altresì parti del Trattato del gennaio 1967 sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e uso dello spazio cosmico;

l'Accordo in esame si definisce alla stregua di quadro di riferimento, e dunque presupposto giuridico, di ulteriori intese nei diversi settori della collaborazione in oggetto: alla sua entrata in vigore, l'Accordo si applicherà anche a progetti iniziati antecedentemente. La cooperazione italo-russa si svolgerà conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, ma anche al diritto internazionale, e senza pregiudizio degli impegni internazionali già assunti da ciascuna delle parti in altri accordi;

ai sensi dell'articolo 2, gli enti responsabili dell'attuazione della collaborazione nel quadro dell'Accordo («enti competenti») sono l'Agenzia spaziale italiana e l'Agenzia avio-spaziale russa; le parti o le agenzie designano a loro volta, quando occorra, altri enti per specifiche attività;

gli articoli 3 e 4 elencano dettagliatamente, nell'ordine, i settori della cooperazione e le forme della stessa: si tratta tuttavia di elencazioni non esaustive, giacché nell'uno e nell'altro caso gli enti competenti potranno definire di comune accordo ulteriori specificazioni;

l'articolo 5 ribadisce che i singoli progetti rientranti nell'ambito dell'Accordo saranno oggetto di ulteriori accordi tra le parti o le varie entità chiamate a realizzarli, oppure di contratti o altri tipi di intese; gli attori dell'Accordo, di comune avviso, inviteranno enti di Paesi terzi o organizzazioni internazionali a partecipare ai progetti nei quali si sostanzia l'attuazione di esso;

gli enti coinvolti nell'Accordo istituiranno gruppi di lavoro misti, anche in vista della formulazione di proposte relative a nuovi settori di cooperazione; le parti favoriscono altresì la collaborazione di enti e imprese, allo scopo di facilitare l'impiego industriale delle tecnologie spaziali. Gli enti competenti, e gli altri enti coinvolti, rispondono, nell'ambito dei mezzi finanziari loro affidati, della realizzazione dei progetti di competenza, i quali possono peraltro avere carattere commerciale o non commerciale;

gli aspetti concernenti i diritti di proprietà intellettuale potranno essere specificati nelle singole intese che si prevede discendano dall'Accordo o, in difetto, secondo quanto previsto nell'Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo;

tutti gli attori dell'attuazione dell'Accordo si impegnano, nel rispetto dei criteri di confidenzialità anch'essi specificati nell'Allegato all'Accordo, a scambiarsi vicendevolmente informazioni e dati inerenti alla stessa: quanto comunicato non potrà essere trasferito a terzi, se non previo consenso della controparte, espresso per iscritto. Le parti si impegnano altresì alla tutela giuridica dei beni della controparte eventualmente impiegati in attività esecutive dell'Accordo sul proprio territorio, segnatamente tutelandoli contro confische o sequestri. Per quanto concerne, invece, le informazioni classificate, il loro trattamento avverrà in base all'Accordo italo-russo del 12 aprile 2000, già in vigore;

l'Accordo contiene l'impegno delle parti a facilitare, rispettivamente, l'ingresso e il soggiorno nel proprio territorio del personale della controparte coinvolto in attività esecutive dell'Accordo e dei loro familiari, nonché dei beni materiali o immateriali necessari, questi ultimi in esenzione di diritti doganali, anche qualora provengano da un Paese terzo, o vengano in esso esportati (in tal caso però con conferma scritta di tali operazioni tra le parti interessate). Fanno invece eccezione alle esenzioni di cui in precedenza i beni tassati ai sensi di imposte sui consumi;

è prevista inoltre una clausola di esonero dalla responsabilità che ciascuna parte o ente coinvolto concede, per il caso in cui nel corso dell'esecuzione di progetti congiunti si verificano, senza dolo, danni a propri beni o persone impiegate a vario titolo. Restano tuttavia ferme le responsabilità dei due Stati, come sancite dal diritto internazionale vigente. Se poi uno Stato terzo (almeno così sembra potersi presumere) reclama per eventuali danni arrecati da oggetti spaziali ai sensi della

Convenzione ONU del 29 marzo 1972, le parti si consulteranno sulla ripartizione delle responsabilità e sull'eventuale resistenza alla pretesa dedotta;

per quanto riguarda la soluzione di eventuali controversie in merito all'attuazione dell'Accordo, le parti dovranno anzitutto esperire ogni possibile via amichevole; in mancanza di accordo, e scaduto il termine di sei mesi, la disputa è sottoposta ad arbitrato. Il collegio si compone di due giudici, nominati uno da ciascuna delle parti, e di un presidente, scelto dai primi due e nominato da entrambe le parti; le spese complessive del collegio vengono divise a metà tra le parti. Il presidente deve essere cittadino di uno Stato terzo e non deve dipendere da nessuna delle due parti, né tantomeno risiedere nel loro territorio. La decisione arbitrale, pronunciata a maggioranza, è definitiva a meno che le parti non abbiano precedentemente convenuto su eventuali procedure di ricorso;

la durata dell'Accordo è quinquennale, con tacita proroga per successivi analoghi periodi, salvo denuncia scritta di una delle parti, da inoltrare almeno sei mesi prima di ogni scadenza. La cessazione dell'Accordo non determina, peraltro, pregiudizio ai progetti in corso se le parti non decidono diversamente. Del pari, vengono fatti salvi gli impegni finanziari e i diritti sorti in capo a persone fisiche o giuridiche. Con l'entrata in vigore dell'Accordo, infine, cessa la validità di quello italo-sovietico dell'ottobre 1988 (mutuato come già detto dalla Federazione russa) nella stessa materia,

impegna il Governo

a coinvolgere la Russia in nuove e significative operazioni di collaborazione internazionale.

9/2707/7. Zanella.

DISEGNO DI LEGGE: S. 948 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE, FATTO A TORINO IL 29 GENNAIO 2001 (APPROVATO DAL SENATO) (2798)

(A.C. 2798 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2798 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.

(A.C. 2798 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

(A.C. 2798 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. Alla realizzazione delle opere della parte comune italo-francese necessaria per il collegamento ferroviario, ai sensi di quanto disposto dall'Accordo di cui all'articolo 1, provvede, per quanto di competenza di parte italiana, la società Ferrovie dello Stato spa a carico del proprio bi-

lancio, nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alla società stessa dal bilancio dello Stato.

(A.C. 2798 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 2798 - Sezione 6)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'approvazione del provvedimento in esame si rende necessaria per consen-

tire al nostro Paese un ruolo forte nel sistema delle grandi reti transeuropee;

la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione richiederà tempi relativamente lunghi, mentre si fa sempre più drammatica, anche in relazione ai problemi ambientali determinati dal traffico pesante su gomma, l'insufficienza dei valichi ferroviari verso la Francia;

la piena utilità di tale opera, anche in rapporto ad un necessario cambiamento modale del sistema dei trasporti, si realizza attraverso un moderno collegamento della trasversale al sistema dei porti,

impegna il Governo

a prevedere entro l'anno in corso il finanziamento del raddoppio completo della linea Genova-Ventimiglia, ancora a binario unico per un lungo tratto. Ciò per realizzare una più alta offerta ferroviaria, in tempi brevi, nella relazione con la Francia;

ad avviare, nell'anno in corso, il finanziamento per la realizzazione della linea di terzo valico tra la portualità genovese e ligure e le grandi linee internazionali.

9/2798/1. Mazzarello.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1186 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA SULLA PROMOZIONE E LA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ROMA IL 23 LUGLIO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (2799)

(A.C. 2799 — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2799 — Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 luglio 1998.

(A.C. 2799 — Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 2799 — Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ROMA L'8 MARZO 2000 (1837)

(A.C. 1837 - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 1837 - Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

(A.C. 1837 - Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data

della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

(A.C. 1837 - Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 1837 - Sezione 5)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti statuisce che « gli investimenti non potranno essere nazionalizzati, espropriati e sottoposti a misura di effetto equivalente »;

che tale previsione, assolutamente giusta e doverosa, non può essere scollata rispetto alla situazione dei beni espropriati ai cittadini italiani esuli dal-

l'Istria al termine della seconda guerra mondiale dal regime jugoslavo;

che il cosiddetto compromesso Solana legato all'ingresso della Slovenia nell'Unione europea riguardava l'accesso paritario al mercato immobiliare di tutti i cittadini europei, rimandando ad altro atto negoziale delle parti questioni come quelle della restituzione dei beni;

che sono tuttora in corso trattative diplomatiche tra l'Italia e le controparti slovene e croate a proposito dei beni cosiddetti abbandonati dagli esuli:

impegna il Governo

ad attuare tutti i passi necessari per pervenire ad una soluzione equa e soddisfacente della questione dei beni espropriati ai cittadini italiani esuli dall'Istria, operando in particolare per l'affermazione del diritto alla restituzione, oltre che all'indennizzo degli stessi.

9/1837/1. Menia, Trantino, Migliori, Raisi, Landi di Chiavenna, Rizzi, Vascon, Deodato, Naro.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DI SPAGNA PER IL PERSEGUIMENTO DI GRAVI REATI ATTRAVERSO IL SUPERAMENTO DELL'ESTRADIZIONE IN UNO SPAZIO DI GIUSTIZIA COMUNE, FATTO A ROMA IL 28 NOVEMBRE 2000, NONCHÉ NORME DI ADEGUAMENTO INTERNO (1934)

(A.C. 1934 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 1934 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

TITOLO I

RATIFICA ED ESECUZIONE

ART. 1.

(Ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra la Repubblica italiana ed il Regno di Spagna per il perseguimento di gravi reati attraverso il superamento dell'estradi- zione in uno spazio di giustizia comune, fatto a Roma il 28 novembre 2000, di seguito denominato « Trattato ».

(A.C. 1934 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

(Esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del Trattato stesso.

(A.C. 1934 – Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

TITOLO II

NORME DI ADEGUAMENTO INTERNO

CAPO I.

PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA.

ART. 3.

(Arresto preliminare).

1. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del Trattato, la polizia giudiziaria pro-

cede all'arresto della persona ricercata. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministero della giustizia ed al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte d'appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato per mancanza di uno dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 4, comma 1, del Trattato, il presidente della corte d'appello, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale di arresto, lo convalida con ordinanza motivata a pena di nullità disponendo l'applicazione di misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministero della giustizia.

4. Se l'arresto non è convalidato nel termine di cui al comma 3, la persona è immediatamente posta in libertà.

5. La persona arrestata è posta in libertà nei casi previsti dall'articolo 4, comma 3, del Trattato.

6. Copia dell'ordinanza viene notificata alla persona arrestata con l'invito a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del codice di procedura penale. L'eventuale nomina del difensore deve essere comunicata immediatamente al presidente della corte d'appello, anche a mezzo telefax, dalla direzione della casa di reclusione o depositata senza ritardo presso la cancelleria della corte d'appello.

7. Al fine di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del Trattato, il Ministero della giustizia comunica, anche a mezzo telefax, al presidente della corte d'appello l'avvenuto arrivo della richiesta di consegna.

8. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione degli articoli 273 e 280, e le disposizioni del

capo III del titolo III del libro III del medesimo codice. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa in caso di decisione favorevole.

(A.C. 1934 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

ART. 4.

*(Procedimento per la decisione
sulla richiesta di consegna).*

1. Il Ministero della giustizia trasmette ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del Trattato, e comunque non oltre il termine di venti giorni dal ricevimento, la richiesta di consegna al presidente della corte d'appello nel cui distretto è stata arrestata preliminarmente la persona richiesta o dove la stessa vi ha la propria residenza o dimora.

2. Ricevuta la richiesta di consegna il presidente della corte d'appello decide immediatamente con ordinanza motivata a pena di nullità sull'applicazione di misura coercitiva alla persona di cui è richiesta la consegna, qualora non abbia già provveduto, e fissa l'udienza per la decisione entro il termine massimo di venti giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, con decreto da comunicare al procuratore generale e da notificare alla persona della quale è richiesta la consegna, nonché al suo difensore, almeno cinque giorni prima, a pena di nullità.

3. La richiesta di consegna, con i documenti allegati previsti dall'articolo 3, comma 3, del Trattato, è depositata al momento dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza di cui al comma 2. Le parti hanno diritto ad ottenerne copia.

4. Se la persona della quale è richiesta la consegna non ha ancora nominato un difensore il presidente della corte d'ap-

pello, con il decreto di fissazione dell'udienza per la decisione, nomina un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del codice di procedura penale, e avvisa la persona della facoltà di nominare un difensore di fiducia.

5. La corte d'appello procede in camera di consiglio e decide con sentenza sulla richiesta di consegna, dopo avere assunto le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie e dopo avere sentito il pubblico ministero, il difensore e, se compare, la persona della quale è richiesta la consegna.

6. Il presidente della corte d'appello dà immediata lettura della sentenza. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto ad ottenerne copia.

7. La sentenza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministero della giustizia.

8. L'avviso di deposito del provvedimento è immediatamente notificato al difensore e alla persona di cui è richiesta la consegna e comunicato al pubblico ministero.

9. Con la decisione favorevole alla consegna è disposta la custodia cautelare se la persona non è già detenuta a tale fine. Con la decisione contraria alla consegna è disposta la liberazione della persona richiesta in consegna se detenuta a tale fine.

(A.C. 1934 - Sezione 6)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

ART. 5.

*(Identificazione e consenso della persona
richiesta in consegna).*

1. Immediatamente dopo l'arresto preliminare e comunque entro cinque giorni dalla convalida prevista dall'articolo 3, comma 3, o dall'esecuzione della misura coercitiva di cui all'articolo 4, comma 2, il presidente della corte d'appello provvede all'identificazione della persona arrestata,

o sottoposta a misura coercitiva, e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna. La persona arrestata o sottoposta a misura coercitiva è preventivamente informata dei dati comunicati dal Regno di Spagna ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Trattato.

2. Il difensore designato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e ha diritto ad assistervi.

3. La persona della quale è richiesta la consegna può, prima della conclusione dell'udienza in camera di consiglio di cui all'articolo 4, comma 5, dichiarare a verbale, nel corso dell'udienza o con dichiarazione sottoscritta indirizzata al direttore della casa di reclusione, che consente ad essere consegnata. Immediatamente dopo avere ricevuto tale dichiarazione di consenso il direttore della casa di reclusione la trasmette, anche a mezzo telefax, al presidente della corte d'appello.

4. Il consenso prestato è irrevocabile.

5. In caso di dichiarazione di consenso di cui ai commi 1 e 3, il presidente della corte d'appello provvede senza ritardo alla decisione sulla richiesta di consegna.

6. Quando la decisione è assunta senza che si sia svolta l'udienza di cui all'articolo 4, comma 5, la sentenza è depositata senza ritardo in cancelleria, l'avviso di deposito è immediatamente notificato al difensore e alla persona di cui è richiesta la consegna e comunicato al pubblico ministero. Si applica l'articolo 4, comma 7.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 5 dopo la parola: provvede sono inserite le seguenti: con ordinanza.

Conseguentemente al comma 6 le parole: la sentenza sono sostituite dalle seguenti: l'ordinanza.

5. 1. Le Commissioni.

(Approvato)

(A.C. 1934 - Sezione 7)**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 6.***(Ricorso per cassazione).*

1. Contro i provvedimenti che hanno deciso sulla consegna e contro quelli che hanno deciso sull'applicazione di misura coercitiva, può essere proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge, dal procuratore generale, dall'interessato e dal suo difensore entro **dieci** giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

3. La Corte di cassazione decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso dell'udienza è comunicato o notificato almeno cinque giorni prima dell'udienza. La decisione è immediatamente depositata con la contestuale motivazione.

4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della decisione, la Corte di cassazione vi provvede non oltre il quinto giorno da quello della pronuncia.

5. Copia del provvedimento contenente la decisione è trasmessa al Ministero della giustizia, anche a mezzo telefax, immediatamente dopo il deposito.

6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il presidente della corte d'appello fissa l'udienza per la decisione entro il termine massimo di venti giorni dal ricevimento degli atti.

(A.C. 1934 - Sezione 8)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO
A QUELLO DEL GOVERNO****Art. 7.***(Informazioni complementari).*

1. Le eventuali informazioni complementari vengono richieste senza ritardo

direttamente all'autorità giudiziaria del Regno di Spagna dal presidente della corte d'appello competente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

(A.C. 1934 - Sezione 9)**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO
A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 8.***(Comunicazione della decisione.
Consegna e rinvio della consegna).*

1. Il Ministero della giustizia comunica immediatamente al Regno di Spagna la decisione sulla richiesta di consegna. Se questa è positiva comunica al servizio per la cooperazione internazionale di polizia che la persona richiesta in consegna può essere consegnata.

2. Nel caso previsto dall'articolo 6, comma 1, del Trattato, il Ministero della giustizia comunica altresì che l'esecuzione della consegna è rinviata e indica, se possibile, il termine finale del rinvio.

(A.C. 1934 - Sezione 10)**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 9.***(Principio di specialità).*

1. La consegna è sempre subordinata alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale è stata concessa, il soggetto

consegnato non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale né consegnato ad altro Stato.

2. La disposizione del comma 1 non si applica quando il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

3. Il Ministro della giustizia verifica l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

Al comma 1 le parole: né consegnato ad altro Stato sono soppresse.

9. 1. Le Commissioni.

(Approvato)

(A.C. 1934 – Sezione 11)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO
A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 10.

(Trasferimento temporaneo).

1. Il Ministero della giustizia assume la decisione sul trasferimento temporaneo di cui all'articolo 6, comma 2, del Trattato, sentita l'autorità giudiziaria competente

per il procedimento penale in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena.

2. Il Ministero della giustizia concorda, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Trattato, con la competente autorità del Regno di Spagna la durata e le condizioni del trasferimento temporaneo ed, eventualmente, sentita l'autorità giudiziaria che procede penalmente nello Stato, l'utilizzo, in alternativa, del sistema della videoconferenza.

(A.C. 1934 – Sezione 12)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO
A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO II.

PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA.

ART. 11.

(Richiesta di consegna).

1. La richiesta di consegna ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Trattato, è avanzata al Ministero della giustizia del Regno di Spagna, nelle forme previste dal Trattato, dal procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna. Della richiesta è data immediata comunicazione al Ministero della giustizia ed al servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

2. Quando riceve comunicazione della decisione sulla richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Trattato, dalla competente autorità del Regno di Spagna, il procuratore generale presso la corte d'appello ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

(A.C. 1934 - Sezione 13)**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO
A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 12.**

(Richiesta di arresto preliminare).

1. Qualora sia necessario avanzare una richiesta di arresto preliminare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Trattato, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna richiede, anche tramite il servizio per la cooperazione internazionale di polizia alla competente autorità del Regno di Spagna, con le forme previste dal Trattato, l'arresto preliminare urgente. Della richiesta è data immediata comunicazione al Ministero della giustizia ed al servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

(A.C. 1934 - Sezione 14)**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO
A QUELLO DEL GOVERNO****CAPO III.**

CONCORSO DI RICHIESTE DI CONSEGNA.

ART. 13.

(Decisione sul concorso fra richieste di consegna).

1. Il Ministero della giustizia procede a consultazioni con la competente autorità del Regno di Spagna, al fine di assumere la decisione sulla priorità nella consegna, in caso di concorso di richieste di cui all'articolo 8, comma 2, del Trattato.

DISEGNO DI LEGGE: RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 (2922)

(A.C. 2922 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

**TITOLO I
APPROVAZIONE DEI RENDICONTI**

**Art. 1.
(Rendiconti)**

1. Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e i rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome per l'esercizio 2001 sono approvati nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.

(A.C. 2922 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

**TITOLO II
AMMINISTRAZIONE DELLO STATO**

**CAPO I
CONTO DEL BILANCIO**

**Art. 2.
(Entrate)**

1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 2001 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 1.171.473.559.631.204.

2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2000 in lire 218.533.191.235.039, risultano stabiliti — per effetto di maggiori o minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2001 — in lire 181.190.553.635.747.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2001 ammontano complessivamente a lire 245.369.725.839.028, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da versare	Somme rimaste da riscuotere	Totale
		<i>(in lire)</i>		
Accertamenti . . .	1.076.446.146.783.844	23.106.580.375.354	71.920.832.472.006	1.171.473.559.631.204
Residui attivi dell'esercizio 2000	30.848.240.644.079	16.610.302.956.451	133.732.010.035.217	181.190.553.635.747
		<u>245.369.725.839.028</u>		

(A.C. 2922 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.

(Spese)

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di passività finanziarie, impegnate nell'esercizio finanziario 2001 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 1.197.876.239.775.031.

2. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2000 in lire 256.485.054.019.147 risultano stabiliti — per il combinato effetto di economie, perenzioni, prescrizioni e maggiori spese verificatesi nel corso della gestione 2001 — in lire 251.851.685.532.100.

3. I residui passivi al 31 dicembre 2001 ammontano complessivamente a lire 261.743.763.300.121, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale
		<i>(in lire)</i>	
Impegni	1.066.873.179.700.984	131.003.060.074.047	1.197.876.239.775.031
Residui passivi dell'esercizio 2000	121.110.982.306.026	130.740.703.226.074	251.851.685.532.100
		<u>261.743.763.300.121</u>	

*(A.C. 2922 - Sezione 4)*ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.

(Disavanzo della gestione di competenza)

1. Il disavanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2001, di lire 26.402.680.143.827, risulta stabilito come segue:

Entrate tributarie	L. 679.796.799.486.986	
Entrate extratributarie	» 79.346.629.212.756	
Entrate provenienti dall'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti	» 14.576.211.568.425	
Accensione di prestiti	» 397.753.919.363.037	
Totale Entrate		L. 1.171.473.559.631.204
Spese correnti	L. 732.808.612.042.432	
Spese in conto capitale	» 104.372.028.432.696	
Rimborso passività finanziarie	» 360.695.599.299.903	
Totale Spese		» 1.197.876.239.775.031
Disavanzo della gestione di competenza		L. 26.402.680.143.827

*(A.C. 2922 - Sezione 5)*ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.

(Situazione finanziaria)

1. Il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 2001, di lire 397.395.198.726.056, risulta stabilito come segue:

Disavanzo della gestione di competenza	L. 26.402.680.143.827
Disavanzo finanziario del conto del Tesoro dell'esercizio 2000	L. 338.283.249.469.984

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 2000:**Accertati:**

al 1° gennaio 2001 L. 218.533.191.235.039

al 31 dicembre 2001 » 181.190.553.635.747

L. 37.342.637.599.292

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 2000:**Accertati:**

al 1° gennaio 2001 L. 256.485.054.019.147

al 31 dicembre 2001 » 251.851.685.532.100L. 4.633.368.487.047

Disavanzo al 31 dicembre 2000 . . .

L. 370.992.518.582.229

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2001 . . .

L. 397.395.198.726.056*(A.C. 2922 - Sezione 6)*

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSO ALLEGATO 1
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.

(Approvazione allegato)

1. È approvato l'allegato n. 1, di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

ALLEGATO N. I

**PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE
IMPREVISTE EFFETTUATI NELL'ANNO 2001***(art. 9, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468)*

La legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e del bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003, prevedeva, nello stato di previsione dell'ex Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base «Fondi di riserva» (Oneri comuni) di pertinenza del Centro di Responsabilità «Ragioneria Generale dello Stato» – capitolo n. 4352 – lo stanziamento di lire 2.000.000.000.000 in conto competenza e in conto cassa.

La legge 23 ottobre 2000, n. 388, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome, stabiliva a favore della stessa unità, un ulteriore stanziamento di lire 195.000.000.000 in termini di competenza e – 5.000.000.000 in termini di cassa.

Nel corso dell'anno finanziario 2001 sono stati disposti, a carico del suddetto fondo, prelevamenti con i seguenti Decreti (tra parentesi si evidenziano i prelevamenti in termini di cassa):

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1) Decreto del Ministro del Tesoro, n. 21348 del 9 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2001, reg. n. 2, foglio n. 181 | 60.000.000.000
(60.000.000.000) |
| 2) Decreto del Ministro del Tesoro, n. 05786 del 20 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2001, reg. n. 2, foglio n. 243 | 11.270.000.000
(11.270.000.000) |
| 3) Decreto del Ministro del Tesoro, n. 22912 del 23 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2001, reg. n. 2, foglio n. 341 | 35.589.610.000
(35.589.610.000) |
| 4) Decreto del Ministro del Tesoro, n. 31629 del 28 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2001, reg. n. 4, foglio n. 42 | 50.175.100.000
(50.175.100.000) |

5) Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 43651 del 19 luglio 2001, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2001, reg. n. 1, foglio n. 40	21.779.012.000 (21.779.012.000)
6) Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 58169 del 19 luglio 2001, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2001, reg. n. 1, foglio n. 77	19.520.000.000 (19.520.000.000)
7) Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 70778 del 23 luglio 2001, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2001, reg. n. 1, foglio n. 23	15.000.000.000 (15.000.000.000)
8) Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 71068 del 9 agosto 2001, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2001, reg. n. 1, foglio n. 154	536.161.200.000 (536.161.200.000)
9) Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 75146 del 2 ottobre 2001, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2001, reg. n. 1, foglio n. 275	13.551.500.000 (13.551.500.000)
10) Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 86385 del 2 ottobre 2001, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2001, reg. n. 1, foglio n. 312	50.000.000.000 (50.000.000.000)
11) Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 61320 del 30 ottobre 2001, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2001, reg. n. 2, foglio n. 14	4.310.683.000 (4.310.683.000)
12) Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 82592 del 30 ottobre 2001, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2001, reg. n. 1, foglio n. 390	18.630.395.000 (18.630.395.000)
13) Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 82848 del 30 ottobre 2001, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2001, reg. n. 2, foglio n. 171	17.957.000.000 (17.957.000.000)
14) Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 93255 del 16 novembre 2001, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2001, reg. n. 2, foglio n. 110	64.172.253.000 (58.172.253.000)

15) Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 96199 del 16 novembre 2001, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2001, reg. n. 2, foglio n. 79	101.000.000.000 (101.000.000.000)
16) Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 97583 del 20 novembre 2001, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2001, reg. n. 2, foglio n. 156	36.300.000.000 (36.300.000.000)
17) Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 101705 del 13 dicembre 2001, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2001, reg. n. 2, foglio n. 365	23.881.275.000 (23.881.275.000)
18) Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 115189 del 31 dicembre 2001, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2002, reg. n. 1, foglio n. 395	8.025.884.000 (1.000.000.000)
19) Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 117250 del 21 dicembre 2001, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2002, reg. n. 1, foglio n. 140	1.000.000.000 (-)
20) Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 120914 del 31 dicembre 2001, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2002, reg. n. 1, foglio n. 353	50.000.000.000 (-)

I Prelevamento (decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 9 marzo 2001)

MINISTERO DELL'INTERNO — U.p.b. «Pubblica Sicurezza» (Spese generali di funzionamento). Maggiori spese per indennità ed altre competenze a favore degli appartenenti alle forze di polizia ed altri corpi armati impiegati in servizio di ordine pubblico, nonché spese di accantonamento, di vitto e viveri (L. 60.000.000.000).

Queste integrazioni si sono rese necessarie per sostenere le spese connesse con la sicurezza e l'ordine pubblico in occasione dello svolgimento del vertice G8 di Genova, del «III Global Forum» di Napoli e del G8 «Ambiente» di Trieste.

II Prelevamento (decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 20 marzo 2001)MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA — U.p.b. «Amministrazione generale del personale e dei servizi» (Funzionamento) — (L.

2.500.000.000). Maggiori oneri per il funzionamento delle commissioni mediche di verifica comprese le spese d'ufficio, il materiale sanitario e per le utenze.

MINISTERO DELLE FINANZE — U.p.b. «Guardia di Finanza» (Spese generali di funzionamento) — (L. 3.000.000.000). Somme necessarie per far fronte alle spese per missioni all'interno e all'estero, nonché per il trasferimento del personale militare.

MINISTERO DELL'AMBIENTE — U.p.b. «Protezione internazionale dell'ambiente» (Accordi ed organismi internazionali) — (L. 1.000.000.000). Maggiori spese per attività di cooperazione con gli organismi internazionali e delle comunità europee, nonché per le convenzioni internazionali in materia d'inquinamento atmosferico.

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA — U.p.b. «Programmazione, coordinamento e affari economici» (Accordi ed organismi internazionali). — Interventi per la promozione d'iniziativa di cooperazione scientifica e culturale sul piano internazionale e per l'attuazione di scambi, di ricerche e di studi (L. 2.000.000.000).

Le rimanenti occorrenze, per complessive L. 2.770.000.000, si sono rese necessarie a fronte di maggiori spese inerenti alla fornitura delle uniformi al personale ausiliario (L. 17.000.000), a spese da rimborsare per missioni nel territorio nazionale e all'estero (L. 1.550.000.000), per il funzionamento dei consigli, comitati e commissioni (L. 500.000.000), per il pagamento dei canoni, acqua, luce, energia, gas e telefoni. (L. 90.000.000), per lo svolgimento di riunioni, lavori, negoziazioni e cooperazione con organismi internazionali (L. 600.000.000) e per manutenzione, riparazione dei locali e dei relativi impianti (L. 13.000.000).

Le assegnazioni hanno interessato i Ministeri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica (L. 1.167.000.000), della Pubblica istruzione (L. 500.000.000), delle Politiche agricole (L. 540.000.000), del Lavoro e della previdenza sociale (L. 90.000.000), del Commercio con l'estero (L. 13.000.000) e dell'Ambiente (L. 1.000.000.000).

III Prelevamento (decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 23 marzo 2001)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI — U.p.b. «Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio» (Uffici centrali) — Maggiori spese per la manutenzione ed adattamento di locali e dei relativi impianti, nonché per il pagamento di utenze (L. 3.216.000.000) — (Uffici all'estero) — Maggiori oneri per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e conferenze (L. 1.486.610.000) — U.p.b. «Cerimoniale

diplomatico della Repubblica» (Funzionamento) — Somme necessarie per maggiori spese di cerimoniale (L. 700.000.000).

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE — U.p.b. «Sistemi informativi e statistica» (Funzionamento) — Maggiori oneri per fitto di locali ed oneri accessori (L. 1.000.000.000)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO — U.p.b. «Sviluppo produttivo e competitività» (Funzionamento) — Maggiori costi per fitto di locali e relativi oneri accessori (L. 23.895.000.000). — «Commercio, assicurazioni e servizi» (Funzionamento) — Somme necessarie dovute per maggiori spese, per fitto di locali e oneri accessori (L. 690.000.000).

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO — U.p.b. «Promozione, scambi e internazionalizzazione imprese» (Funzionamento) — Maggiori spese per missioni all'interno, all'estero e per trasferimenti. (L. 528.000.000).

Le rimanenti assegnazioni per complessive L. 4.074.000.000, si sono rese necessarie per far fronte alle maggiori spese dovute a missioni nel territorio nazionale, all'estero e per trasferimenti (L. 1.340.000.000), a viaggi dei Ministri e sottosegretari di Stato (L. 310.000.000), a spese per fitto di locali ed oneri accessori (L. 400.000.000), a spese per la manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti (L. 400.000.000), e per il pagamento dei canoni d'acqua, luce, energia e lettura, gas e telefoni (L. 1.624.000.000).

Le integrazioni hanno interessato il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica (L. 400.000.000) ed i Ministeri della Giustizia (L. 300.000.000), degli Affari esteri (L. 1.284.000.000), delle Politiche agricole (L. 150.000.000), dell'Industria, del commercio e dell'artigianato (L. 335.000.000), del Lavoro e della previdenza sociale (L. 1.440.000.000), dell'Ambiente (L. 105.000.000) e dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (L. 60.000.000).

IV Prelevamento (decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 maggio 2001)

MINISTERO DELLE FINANZE — U.p.b. «Guardia di Finanza» (Spese generali di funzionamento) — Maggiori oneri per fitto di locali ed oneri accessori (4.000.000.000).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA — U.p.b. «Amministrazione penitenziaria» (Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti) — Maggiori oneri per l'assistenza ed il mantenimento di detenuti tossicodipendenti

presso le comunità terapeutiche (L. 1.500.000.000) – U.p.b. «Giustizia minorile» (Funzionamento) – Maggiori spese per fitto di locali e relativi oneri accessori (L. 800.000.000).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – U.p.b. «Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio ed il patrimonio (Uffici all'estero) – Maggiori assegnazioni per fitto di locali ed oneri accessori (L. 3.000.000.000).

MINISTERO DELL'INTERNO – U.p.b. «Amministrazione generale e affari del personale» (Funzionamento) – Maggiori occorrenze per spese di rappresentanza ai prefetti (L. 1.500.000.000) – U.p.b. «Servizi civili» (Immigrati, profughi e rifugiati) – Maggiori somme da destinare per spese connesse all'attività, l'acquisizione e la gestione dei centri di permanenza e per quelli di accoglienza per stranieri irregolari, nonché per interventi di protezione umanitaria (L. 25.000.000.000) – U.p.b. «Pubblica sicurezza» (Spese generali di funzionamento) – Maggiori costi per i servizi di pulizia degli uffici, reparti ed istituti d'istruzione della Polizia di Stato (L. 3.500.000.000).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI – U.p.b. «Servizi generali e personali» (Funzionamento) – Maggiori spese per fitto di locali e relativi oneri accessori (L. 548.000.000). Oneri per la manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti (L. 4.397.112.000).

MINISTERO DELLA SANITÀ – U.p.b. «Organizzazione, bilancio e personale» (Funzionamento) – Maggiori occorrenze per missioni all'interno, all'estero e per trasferimenti (L. 1.730.000.000).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI – U.p.b. «Spettacolo e sport» (Funzionamento) – Maggiori oneri per la manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti (L. 500.000.000).

Le ulteriori integrazioni, per complessive L. 3.699.988.000, si sono rese necessarie per far fronte alle maggiori spese da rimborsare per missioni sul territorio nazionale, all'estero e per trasferimenti (L. 1.570.000.000), per viaggi del Ministro e dei sottosegretari di Stato (L. 130.000.000), per spese di rappresentanza (L. 35.000.000), per il pagamento dei canoni di acqua, luce, gas, telefoni e energia elettrica (L. 385.000.000), per l'arredamento, la manutenzione, riparazione ed adattamento locali, nonché per la sicurezza delle miniere (L. 1.535.000.000) e per spese derivanti dall'atto costitutivo del centro internazionale d'ingegneria genetica e biotecnologica, nonché della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri (L. 44.988.000).

Tali assegnazioni hanno interessato i Ministeri della Giustizia (L. 1.160.000.000), degli Affari esteri (L. 44.988.000), dei Lavori pubblici (L. 65.000.000), dei Trasporti e della navigazione (L. 100.000.000), delle Politiche agricole e forestali (L. 450.000.000), dell'Industria, del commercio e dell'artigianato (L. 1.035.000.000), del Lavoro e della previdenza sociale (L. 385.000.000) e della Sanità (L. 460.000.000).

V Prelevamento (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 luglio 2001)

EX MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA — U.p.b. «Amministrazione generale del personale e dei servizi» (Funzionamento) — Maggiori assegnazioni per missioni sul territorio nazionale, estero e per trasferimenti (L. 730.000.000). Spese per la manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti (L. 500.000.000) — U.p.b. «Tesoro» e «Ragioneria generale dello Stato» (Funzionamento) — Somme necessarie per la manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti (L. 2.500.000.000) — U.p.b. «Politiche di sviluppo e di coesione» (Funzionamento) — Maggiori occorrenze per il pagamento dei canoni d'acqua, luce, energia, gas e telefoni, nonché per la manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti (L. 3.000.000.000).

EX MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE — U.p.b. «Dipartimento servizi del territorio» (Uffici periferici) — Spese per compensi, indennità di missioni, rimborso spese di trasporto ai componenti le commissioni giudicatrici e di vigilanza nei concorsi (L. 3.000.000.000) — U.p.b. «Servizi affari economico-finanziari» (Uffici centrali) — Somme necessarie per far fronte alla manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti (L. 1.000.000.000).

EX MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE — U.p.b. «Capitanerie di porto» (Spese generali di funzionamento) — Maggiori oneri per canoni, utenze, manutenzione e riparazione di locali, approvvigionamento per esigenze di mantenimento del personale delle capitanerie di porto, nonché per missioni all'interno ed all'estero (L. 2.000.000.000).

EX MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE — U.p.b. «Affari generali e personale» (Funzionamento) — Spese connesse alla manutenzione, riparazione ed adattamento di locali, nonché missioni sul territorio nazionale, all'estero e per trasferimenti (L. 3.000.000.000).

Le rimanenti occorrenze, per complessive L. 1.549.012.000, si sono rese necessarie per far fronte alle maggiori spese dovute a missioni nel territorio nazionale, all'estero e per trasferimenti (L. 735.000.000), al fun-

zionamento di Consigli, Comitati e Commissioni (L. 150.000.000), a spese per viaggi del Ministro e dei sottosegretari di Stato all'estero (L. 86.012.000), per il pagamento dei canoni d'acqua, luce, gas, telefoni ed energia elettrica (L. 200.000.000), per arredamento, manutenzione e arredamento dei locali (L. 120.000.000), per fitto dei locali e oneri accessori (L. 151.000.000) e per oneri derivanti da accordi ed organismi internazionali (L. 107.000.000).

Le assegnazioni hanno interessato gli ex Ministeri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica (L. 428.000.000), della Pubblica istruzione (L. 20.000.000), dei Trasporti e della navigazione (L. 66.012.000), i Ministeri delle Comunicazioni (L. 135.000.000), delle Politiche agricole e forestali (L. 600.000.000) e l'ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale (L. 300.000.000).

VI Prelevamento (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 luglio 2001)

EX MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA — U.p.b. «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» (Funzionamento) — Spese per le missioni sul territorio nazionale, all'estero e per trasferimenti (L. 700.000.000).

EX MINISTERO DELLE FINANZE — U.p.b. «Guardia di finanza» (Spese generali di funzionamento) — Maggiori spese per il fitto di locali ed oneri accessori (L. 4.000.000.000). Spese per canoni utenze, combustibili ed energia elettrica, per riviste, conferenze e cerimonie, tasse e contributi, viveri ed assegni di vitto, nonché per missioni all'interno e all'estero (L. 11.600.000.000).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI — U.p.b. «Cerimoniale diplomatico della Repubblica» (Funzionamento) — Maggiori spese di cerimoniale (L. 650.000.000) e per visite di Stato all'estero (L. 1.720.000.000).

Le rimanenti assegnazioni, per complessive L. 850.000.000 si sono rese necessarie per far fronte alle maggiori spese da rimborsare per missioni all'interno, all'estero e per trasferimenti (L. 100.000.000), per viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato (L. 150.000.000), e per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti (L. 600.000.000).

Tali integrazioni hanno riguardato gli ex Ministeri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica (L. 150.000.000), dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato (L. 100.000.000) e del Lavoro e previdenza sociale (L. 600.000.000).

VII Prelevamento (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 luglio 2001)

MINISTERO DELL'INTERNO — U.p.b. «Interventi» (Altri interventi enti locali) — Erogazioni straordinarie a favore dei comuni e delle province per eventi eccezionali e per provvidenze contingenti d'immediato intervento.

Queste assegnazioni sono state necessarie per far fronte ai danni provocati dagli eventi verificatesi durante lo svolgimento del vertice G8 di Genova.

VIII Prelevamento (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 agosto 2001)

MINISTERO DELLA DIFESA — U.p.b. «Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari» (Spese generali di funzionamento) — Maggiori oneri per stipendi, paghe ed altri assegni fissi al personale militare (L. 318.800.000) — U.p.b. «Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate» (Mezzi operativi e strumentali) — Spese per la manutenzione, la trasformazione, la conservazione e l'aggiornamento d'impianti e di apparati (L. 11.500.000.000) — U.p.b. «Lavori e demanio» (Spese generali di funzionamento) — Maggiori oneri per manutenzione, riparazione e piccole trasformazioni delle opere stradali (L. 5.061.000.000); (Ammodernamento e rinnovamento) Spese per la costruzione, il rinnovamento, l'ammodernamento ed il completamento delle infrastrutture militari. (L. 5.000.000.000) — U.p.b. «Sanità militare» (Spese generali di funzionamento) — Somma necessaria per la cura ed assistenza sanitaria diretta e indiretta e per consulenze ed onorari ai medici (L. 5.500.000.000) — U.p.b. «Bilancio e affari finanziari» (Accordi ed organismi internazionali) — Maggiori costi per il funzionamento dei servizi di cooperazione internazionale (L. 3.187.000.000). — U.p.b. «Arma dei carabinieri» (Spese generali di funzionamento) — Maggiori spese per stipendi, indennità di funzionamento e spese di trasporto per missioni all'estero al personale militare (L. 38.658.700.000); (Mezzi operativi e strumentali) Maggiori oneri per l'acquisto e manutenzione di mobili, immobili nonché pagamento di canoni (L. 9.067.500.000) — U.p.b. «Personale militare» (Spese generali di funzionamento) — Maggiori oneri per stipendi, assistenza e benessere e altre indennità al personale militare (L. 335.281.900.000); (Leva, formazione e addestramento). Maggiori oneri per l'addestramento del personale militare e del corpo delle infermerie volontarie, nonché di scuole, accademie e Centri addestramento reclute (L. 1.626.400.000) — U.p.b. «Commissariato e servizi generali» (spese generali di funzionamento) — Maggiori oneri per spese d'ufficio, telefoniche, per riviste, telegrafiche, di rappresentanza e di pubblicità (L. 209.800.000); (Mezzi opera-

tivi e strumentali). Maggiori spese per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenza di vita ed addestramento, nonché per trasporto di materiale e spese generali d'ufficio (L. 43.204.500.000); (Accordi ed organismi internazionali) (L. 2.216.900.000). Somme necessarie per il funzionamento dei servizi di cooperazione internazionale anche con i paesi in via di sviluppo — U.p.b. «Esercito italiano» (Spese generali di funzionamento) — Spese per le telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate (L. 3.000.000.000) (Mezzi operativi e strumentali) — Somme necessarie all'acquisto, approvvigionamento, manutenzione e riparazione di mezzi operativi e strumentali e di armi, munizioni e materiale di armamento (L. 40.842.000.000) — U.p.b. «Marina militare» (Mezzi operativi e strumentali) — Occorrenze per far fronte alla manutenzione, la trasformazione e la riparazione di mezzi navali e relativi sistemi (L. 4.902.000.000) — U.p.b. «Aeronautica militare» (Spese generali di funzionamento) — Spese per le telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate (L. 405.000.000) — (Mezzi operativi e strumentali) — Maggiori oneri per l'esercizio, la manutenzione, la trasformazione e la riparazione degli aeromobili e relativi equipaggiamenti. (L. 25.403.500.000).

Queste assegnazioni sono state necessarie per far fronte alle maggiori occorrenze derivanti dagli accordi di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, della permanenza di contingenti militari nei territori dell'ex Jugoslavia, in Etiopia ed Eritrea e della partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron ed in Kosovo.

IX Prelevamento (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 ottobre 2001)

EX MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA — U.p.b. — «Amministrazione generale del personale e dei servizi (Funzionamento) — Spese per missioni sul territorio nazionale, all'estero e per trasferimenti (L. 1.500.000.000), — U.p.b. «Famiglia e solidarietà sociale» (Funzionamento) — Spese per il pagamento di utenze varie e per la riparazione, manutenzione ed adattamento di locali (L. 1.400.000.000).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI — U.p.b. «Ispettorato centrale repressione frodi» (Funzionamento) — Maggiori oneri per il fitto di locali e relativi oneri accessori (L. 1.083.000.000).

EX MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE — U.p.b. «Affari generali e personale» (Funzionamento) — Maggiori spese per manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti (L. 1.200.000.000).

EX MINISTERO DELLA SANITÀ — U.p.b. «Prevenzione sanitaria» (Programma anti Aids) — Spese per l'attuazione di programmi e d'interventi mirati per la lotta e la prevenzione delle infezioni HIV e delle sindromi relative (L. 1.000.000.000) — U.p.b. «Organizzazione, bilancio e personale» (Funzionamento) Oneri per la manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti (L. 1.000.000.000).

EX MINISTERO DELL'AMBIENTE — U.p.b. «Inquinamento atmosferico e rischi industriali» (Accordi ed organismi internazionali) — Contributo obbligatorio per la partecipazione dell'Italia al programma di sorveglianza continua in materia d'inquinamenti atmosferici in Europa (L. 1.620.000.000).

EX MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA — U.p.b.«Affari generali e sistema informativo» (Funzionamento) — Maggiori oneri per il funzionamento degli organi collegiali del ministero (L. 2.000.000.000).

Le rimanenti assegnazioni per lire 2.748.500.000 sono state necessarie per far fronte alle maggiori spese per missioni nel territorio nazionale, all'estero e per trasferimenti (L. 875.000.000), per i pagamenti dei canoni acqua, luce, gas e telefoni, nonché per la pulizia ed il condizionamento d'aria dei locali (1.565.000.000) e per indennità e spese di viaggio, nonché di rappresentanza per la partecipazione delle delegazioni italiane al Consiglio d'Europa (L. 308.500.000)

Tali integrazioni hanno interessato gli ex Ministeri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica (L. 150.000.000), dei Trasporti e della navigazione (L. 70.000.000), il Ministero delle Comunicazioni (L. 440.000.000), gli ex Ministeri dell'Industria, del commercio e dell'artigianato (L. 350.000.000), del Lavoro e della previdenza sociale (L. 125.000.000), della Sanità (L. 1.568.500.000) e dell'Ambiente (L. 45.000.000).

X Prelevamento (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 ottobre 2001)

L'assegnazione ha riguardato l'U.p.b. «Protezione civile» (Fondo per la protezione civile) dell'ex Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per L. 5.000.000.000 ed è stata necessaria per far fronte alle maggiori spese riguardanti gli eventi sismici, alluvionali, i nubifragi ed altre calamità per la difesa del suolo, le opere civili pubbliche e private e le foreste.

XI Prelevamento (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2001)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA — U.p.b. «Amministrazione penitenziaria» (Funzionamento) — Maggiori spese per missioni sul territorio nazionale, all'estero e per trasferimenti (L. 6.000.000.000).

EX MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO — U.p.b. «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» (Funzionamento) — Maggiori occorrenze per la manutenzione, riparazione ed adattamento di locali, nonché per il pagamento di utenze varie (L. 550.000.000).

EX MINISTERO DELLA SANITÀ — U.p.b. «Organizzazione, bilancio e personale» (Nuclei antisofisticazioni e Sanità) — Somme necessarie per spese di ufficio per gli organi periferici e per i nuclei antisofisticazioni e sanità (L. 1.000.000.000)

Le rimanenti assegnazioni per lire 1.760.683.000 sono state necessarie per far fronte alle maggiori spese per missioni all'estero, nel territorio nazionale e per trasferimenti (L. 420.000.000), per spese per i viaggi del Ministro e dei sottosegretari di Stato (L. 80.000.000), per fitto di locali ed oneri accessori (L. 11.243.000), per spese di rappresentanza (L. 85.000.000), per manutenzioni, riparazioni e adattamento locali (L. 200.000.000), per il pagamento di canoni acqua, luce, gas e telefoni (L. 300.000.000), per il funzionamento del consiglio nazionale della Pubblica Istruzione (L. 150.000.000), per la preparazione di programmi, organizzazione seminari e convegni per la gioventù (L. 484.440.000) e per l'attività di vigilanza sugli istituti di ricovero e cura (L. 30.000.000).

Tali integrazioni hanno interessato l'ex Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica (L. 230.000.000), i Ministeri della Giustizia (L. 150.000.000), degli Affari esteri (L. 484.440.000), gli ex Ministeri della Pubblica istruzione (L. 190.000.000), dei Trasporti e della navigazione (L. 11.243.000), dell'Industria, del commercio e dell'artigianato (L. 225.000.000), del Lavoro e della previdenza sociale (L. 350.000.000), e della Sanità (L. 120.000.000).

XII Prelevamento (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2001)

EX MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA — U.p.b. — «Tesoro» (Funzionamento) — Maggiori occorrenze per il pagamento di canoni acqua, energia elettrica, luce, gas e telefoni (L. 1.500.000.000) — U.p.b. «Ragioneria generale dello Stato» (Funziona-

mento) — Oneri per missioni sul territorio nazionale, all'estero e per trasferimenti (L. 1.200.000.000).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI — U.p.b. «Segreteria generale» (Funzionamento) — Spese per il potenziamento, il funzionamento e la conduzione tecnica del Centro situazioni di crisi (L. 2.000.000.000) — U.p.b. «Direzione per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio» (Uffici all'estero) — Oneri per il funzionamento degli uffici all'estero, delle sedi diplomatiche e consolari, nonché del fitto di locali ed oneri accessori (L. 5.000.000.000) — U.p.b. «Direzione generale per i paesi delle Americhe» (Contributi ad Enti ed altri organismi) — Contributo speciale a favore dell'Istituto Italo — Latino — Americano (L. 1.000.000.000).

EX MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE — U.p.b. «Affari generali e personale» (Funzionamento) — Spese per missioni all'interno, all'estero e per trasferimenti (L. 2.000.000.000), nonché per il pagamento di canoni e utenze varie (L. 1.000.000.000).

EX MINISTERO DELL'AMBIENTE — U.p.b. «Protezione internazionale dell'ambiente» (Accordi ed organismi internazionali) — Maggiori spese per attività di cooperazione con gli organismi internazionali (L. 800.000.000) e contributo al piano di azione per la tutela del mare Mediterraneo dall'inquinamento (L. 1.600.000.000)

Le rimanenti assegnazioni per complessive L. 2.530.395.000, sono state necessarie per far fronte alle maggiori spese per missioni all'estero, nel territorio nazionale e per trasferimenti (L. 408.000.000), per spese per i viaggi del Ministro e dei sottosegretari di Stato (L. 150.000.000), per fitto di locali ed oneri accessori (L. 741.000.000), per spese di rappresentanza (L. 20.000.000), per manutenzioni, riparazioni e adattamento locali (L. 555.095.000), per le missioni di sicurezza (L. 300.000.000), per l'invio di delegati alle riunioni dell'ONU (L. 300.000.000) e per l'acquisto, conservazione, distribuzione e smaltimento dei vaccini (L. 56.300.000).

Tali integrazioni hanno interessato l'ex Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica (L. 335.095.000), il Ministero degli Affari esteri (L. 620.000.000), gli ex Ministeri dei Lavori pubblici (L. 20.000.000), dell'Industria, del commercio e dell'artigianato (L. 558.000.000), del Lavoro e della previdenza sociale (L. 841.000.000), della Sanità (L. 56.300.000) e dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (L. 100.000.000).

XIII Prelevamento (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2001)

EX MINISTERO DELLE FINANZE — U.p.b. «Guardia di finanza» (Spese generali di funzionamento) — Maggiori occorrenze per far fronte alle missioni al-

l'interno, all'estero e per trasferimenti del personale militare (L. 8.098.275) — (Mezzi operativi e strumentali) — Maggiori spese per il servizio aereo e navale (L. 965.116.000).

MINISTERO DELL'INTERNO — U.p.b. «Pubblica sicurezza» (Spese generali di funzionamento) — Integrazione connessa a indennità e spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale, all'estero e per trasferimenti d'ufficio (L. 7.265.942.000) — (Mezzi operativi e strumentali) — Spese per noleggio, manutenzione, gestione e riparazione degli automezzi (L. 606.000.000).

MINISTERO DELLA DIFESA — U.p.b. «Arma dei carabinieri» (Spese generali di funzionamento) — Maggiori oneri per stipendi, paghe ed altri assegni fissi al personale militare, nonché per vestiario, equipaggiamento e combustibile (L. 801.994.000). (Mezzi operativi e strumentali). Maggiori oneri per la manutenzione, riparazione e conservazione di armi, munizioni, mezzi di trasporto, da traino e da combattimento di aeromobili e natanti (L. 219.673.000).

Queste assegnazioni si sono rese necessarie per far fronte alle occorrenze derivanti dagli accordi di cooperazione fra Italia, Macedonia e Albania nel settore della difesa, della permanenza di contingenti militari nei territori della ex Jugoslavia e della partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron ed in Kosovo.

XIV Prelevamento (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2001)

EX MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA — U.p.b. «Amministrazione generale del personale e dei servizi» (Funzionamento) — Maggiori oneri per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti (L. 6.000.000.000).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI — U.p.b. «Cerimoniale diplomatico della Repubblica» (Funzionamento) — Maggiori oneri per cerimoniale e visite di Stato all'estero (L. 800.000.000) — U.p.b. «Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio (Uffici centrali)» — Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti (L. 2.000.000.000) — (Uffici all'estero) spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e conferenze (L. 1.100.000.000).

EX MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE — U.p.b. «Dipartimento servizi nel territorio» (Uffici periferici) — Maggiori occorrenze per far fronte a

compensi, indennità di missioni e rimborso spese di trasporto ai componenti le commissioni giudicatrici e di vigilanza nei concorsi (L. 2.500.000.000).

MINISTERO DELL'INTERNO — U.p.b. «Pubblica sicurezza» (Spese generali di funzionamento) — Somme dovute per compensi per lavoro straordinario, indennità ed altre competenze agli appartenenti alle forze di Polizia e relativi oneri sociali (L. 40.000.000.000).

EX MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO — U.p.b. «Sviluppo produttivo e competitività» (Funzionamento) — Maggiori oneri per fitto locali e relativi oneri accessori (L. 1.973.753.000) — U.p.b. «Coordinamento degli incentivi alle imprese» (Funzionamento) — Maggiori occorrenze per fitto di locali e oneri accessori (L. 2.665.000.000).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI — U.p.b. «Direzione generale per gli archivi» (Funzionamento) — Maggiori spese per fitto di locali e relativi oneri accessori (L. 4.000.000.000).

Le rimanenti assegnazioni per complessive L. 3.133.500.000, si sono rese necessarie per far fronte alle maggiori spese da rimborsare per missioni all'estero, nel territorio nazionale e per trasferimenti (L. 104.000.000), per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni (L. 730.000.000), per spese di rappresentanza (L. 15.000.000), per fitto di locali (L. 410.000.000), per spese di funzionamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (L. 250.000.000), per manutenzione, riparazione e adattamento di locali (L. 1.533.500.000) e per spese per i viaggi del Ministro e dei sottosegretari di Stato (L. 91.000.000).

Tali integrazioni hanno riguardato i Ministeri della Giustizia (L. 1.250.000.000), gli ex Ministeri della Pubblica istruzione (L. 515.000.000), dell'Industria, del commercio e dell'artigianato (L. 260.000.000), del Commercio con l'estero (L. 35.500.000), i Ministeri della Salute (L. 152.000.000), per i Beni e le attività culturali (L. 33.000.000), gli ex Ministeri dell'Ambiente (L. 600.000.000) e dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (L. 290.000.000).

XV Prelevamento (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2001)

L'assegnazione ha riguardato l'U.p.b. «Prevenzione sanitaria» (Distribuzione e distruzione dei vaccini) del Ministero della Salute per L. 101.000.000.000 ed è stata necessaria per far fronte alle maggiori spese riguardanti l'acquisto, conservazione, distribuzione, smaltimento e distruzione di materiale profilattico, medicinali e vaccini per attività di profi-

lassi internazionale, nonché per la distruzione dei rifiuti speciali ospedalieri connessi alle attività di profilassi delle malattie infettive.

XVI Prelevamento (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 novembre 2001)

MINISTERO DELL'INTERNO — U.p.b. «Protezione civile e servizi antincendi» (Mezzi operativi e strumentali) — (L. 6.000.000.000). Maggiori spese per la manutenzione, riparazione, noleggio degli automezzi ordinari e di soccorso, dei natanti, degli aeromobili e degli impianti di distribuzione carburante, nonché dei servizi antincendi e di protezione civile. U.p.b. — «Servizi civili» — (Immigrati, profughi e rifugiati) — Maggiori costi per l'individuazione, l'attivazione, l'acquisizione e la gestione dei centri di permanenza e quelli di accoglienza per stranieri irregolari (L. 30.000.000.000).

Le rimanenti occorrenze per complessive lire 300.000.000 si sono rese necessarie a fronte di maggiori spese da rimborsare per missioni nel territorio nazionale e all'estero (L. 100.000.000) e per il funzionamento delle commissioni preposte all'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato (L. 200.000.000) ed hanno interessato il Ministero dell'Interno.

XVII Prelevamento (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001)

EX MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA — U.p.b. «Famiglia e solidarietà sociale» (Funzionamento) — Maggiori spese per la manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti (L. 3.500.000.000).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA — U.p.b. «Amministrazione penitenziaria» (Funzionamento) — Spese per indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale, all'estero e per trasferimenti (L. 1.000.000.000).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI — U.p.b. «Segreteria generale» (Funzionamento) — Maggiori costi per il potenziamento, il funzionamento e la conduzione tecnica del Centro situazioni di crisi (1.000.000.000) — U.p.b. «Direzione generale per i Paesi delle americhe» (Contributi ad Enti ed altri organismi) — Maggiori spese per il contributo speciale a favore dell'Istituto Italo-Latino-Americano (L. 500.000.000).

EX MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE — U.p.b. «Dipartimento servizi nel territorio» (Uffici periferici) — Spese per compensi, indennità di missioni, rimborso spese di trasporto ai componenti le commissioni giudicatrici nei concorsi (L. 9.000.000.000).

EX MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI — U.p.b. «Opere marittime (Manutenzione opere marittime) — Oneri per la manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti e delle opere marittime (L. 1.500.000.000).

EX MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE — U.p.b. «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» (Funzionamento). Spese per canoni d'acqua, ecc. (L. 1.400.000.000) — U.p.b. «Navigazione marittima ed interna» (Funzionamento). Spese per canoni d'acqua, ecc. (L. 578.745.000) — U.p.b. «Affari generali e del personale» (Funzionamento) — Spese per canoni d'acqua, ecc. (L. 2.000.000.000) — U.p.b. «Sistemi informativi e statistica» (Funzionamento). Spese per canoni d'acqua, (L. 1.086.745.000) — Maggiori occorrenze per far fronte al pagamento dei canoni d'acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni e per l'aria condizionata dei locali.

Le rimanenti integrazioni, per complessive lire 2.315.785.000 si sono rese necessarie per far fronte a maggiori oneri da rimborsare per missioni sul territorio nazionale, all'estero e per trasferimenti (L. 598.285.000), per spese di rappresentanza (L. 115.000.000), per la manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti (L. 465.000.000), per il pagamento di canoni d'acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni (L. 622.500.000), per acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze di vita e di mantenimento del personale delle capitanerie di porto (L. 200.000.000), per i viaggi del Ministro e dei sottosegretari di Stato (L. 70.000.000), per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, nonché per il Comitato di esperti per la politica della ricerca (L. 245.000.000).

Le integrazioni hanno riguardato gli ex Ministeri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica (L. 165.000.000), della Pubblica Istruzione (L. 15.000.000), il Ministero dell'Interno (L. 100.000.000), l'ex Ministero dei Trasporti e della navigazione (L. 1.080.785.000), i Ministeri delle Comunicazioni (L. 65.000.000), delle Politiche agricole e forestali (L. 250.000.000), l'ex Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (L. 350.000.000), il Ministero per i Beni e le attività culturali (L. 180.000.000) e l'ex Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (L. 110.000.000).

XVIII Prelevamento (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2001)

EX MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA — U.p.b. «Amministrazione generale del personale e dei servizi» (Funzionamento) — Maggiori oneri per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti (L. 4.500.000.000) — U.p.b. «Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Servizio per la gestione delle spese residuali» (Commissariati di governo) — Maggiori oneri per fitto di locali ed oneri accessori (L. 1.165.284.000).

EX MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE — U.p.b. «Servizio affari economico-finanziari» (Uffici centrali) — Maggiori occorrenze per spese di manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti (L. 1.000.000.000).

Le rimanenti assegnazioni, per complessive L. 1.360.600.000, si sono rese necessarie per far fronte alle maggiori necessità per indennità di missioni e spese di trasporto all'interno, all'estero e per trasferimenti (L. 184.200.000), per spese di rappresentanza (L. 40.000.000), per la manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali (L. 635.000.000), per fitto di locali ed oneri accessori (L. 400.000.000), per le spese per i viaggi del Ministro e dei sottosegretari di Stato (L. 30.000.000), per il pagamento dei canoni acqua, luce e energia (L. 65.400.000) e per quota a carico dell'Italia della spesa riguardante la delegazione Italo-Svizzera per il Sempione (L. 6.000.000).

Tali integrazioni hanno riguardato l'ex Ministero dei Trasporti e della navigazione (L. 750.200.000), il Ministero delle Politiche agricole e forestali (L. 390.000.000), gli ex Ministeri del Lavoro e della Previdenza sociale (L. 100.400.000) e del Commercio con l'estero (L. 120.000.000).

XIX Prelevamento (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2001)

L'integrazione ha riguardato l'U.P.B. «Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali» (Funzionamento) del Ministero per i Beni e le attività culturali per L. 1.000.000.000 e si è resa necessaria per far fronte alle maggiori spese per il funzionamento, adeguamento e gestione del servizio bibliotecario nazionale informatico.

XX Prelevamento (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2001)

Le assegnazioni, per complessive lire 50.000.000.000, si sono rese necessarie per far fronte alle maggiori spese da rimborsare per indennità ed altre competenze, nonché lavoro straordinario al personale appartenente alle forze di polizia ed altri corpi armati ed hanno interessato il Ministero dell'Interno.

Tenuto conto degli utilizzi sopra citati residuano lire 78.481.470.994 per la competenza e lire 550.539.355.000 per la cassa che costituiscono economie di spese.

(A.C. 2922 — Sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 7.

(Eccedenze)

1. Sono approvate le eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa, relative alle unità previsionali di base degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto indicati per l'esercizio 2001, come risulta dal dettaglio che segue:

	Costo della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
EX MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
2.1.2.0 Funzionamento	179.616.202.947	-	-
2.1.2.1 Vitalizi	-	16.741.210	-
2.1.2.3 Pensioni di guerra	-	279.705.423.030	268.567.660.550
3.1.4.1 Pensioni privilegiate	64.194.970.490	138.617.267.130	202.812.237.620
3.1.3.10 Corte dei conti	-	8.458.000	8.457.742
16.1.1.12 Commissariati di Governo	-	123.714.775	-
16.1.1.2 Segretariato	167.605.800	50.747.879	-
16.1.1.14 Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali	-	5.014.062	-
19.1.1.0 Funzionamento	-	369.456.988	-

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
EX MINISTERO DELLE FINANZE			
2.1.1.0 Funzionamento	-	103.316.747.078	-
2.1.2.10 Agenzia del demanio	-	160.166.750	-
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
2.1.1.0 Funzionamento	77.495.646.791	175.961.512.194	21.886.433.554
4.1.1.0 Funzionamento	-	8.716.274.368	-
4.1.2.1 Spese di giustizia	-	169.628.938.368	68.390.508.072
5.1.1.0 Funzionamento	-	19.274.433.256	-
7.1.1.0 Funzionamento	-	1.307.804.557	-
EX MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
17.1.1.2 Strutture scolastiche	5.913.715.576.690	5.374.263.683.045	9.394.192.596.918
18.1.1.2 Uffici periferici	4.697.606.158	25.879.739.748	-
MINISTERO DELL'INTERNO			
2.1.1.0 Funzionamento	-	13.919.979.136	-
4.1.1.1 Spese generali di funzionamento	-	101.965.512.450	-
EX MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
2.1.1.0 Funzionamento	-	9.022.135.112	-
3.1.1.0 Funzionamento	-	1.283.717.455	-
4.1.2.3 Altri interessi	-	92.796.292	-
6.1.3.2 Altri interessi	13.201.705	32.273.366	-
7.1.2.2 Altri interessi	4.171.760.695	-	-
EX MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE			
2.1.1.0 Funzionamento	-	13.027.841.092	-
2.1.2.6 Trasporti pubblici locali	-	-	37.145.527.114
3.1.1.0 Funzionamento	-	2.528.946.975	-
4.1.1.0 Funzionamento	-	1.032.242.065	-
4.2.1.2 Imprese navalmeccaniche e armatoriali	-	3.043.749.383	439.748.571.328
10.1.1.1 Spese generali di funzionamento	-	2.210.465.543	-
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI			
3.1.1.0 Funzionamento	-	823.939.740	-

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
MINISTERO DELLA DIFESA			
10.2.1.2 <i>Attrezzature ed impianti</i>	50.196.397.085	-	50.453.252.120
24.1.3.2 <i>Pensioni provvisorie</i>	-	1.164.890	10.904.860
27.1.1.2 <i>Magistratura militare</i>	-	834.228.266	-
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			
2.1.1.0 <i>Funzionamento</i>	8.222.171.357	1.350.545.883	-
3.1.2.6 <i>Zootecnia</i>	-	117.285.380	-
4.1.2.3 <i>Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario</i>	4.652.755.160	489.519.470	5.142.274.630
EX MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
2.1.1.0 <i>Funzionamento</i>	57.472.336.934	-	-
MINISTERO DELLA SALUTE			
1.1.1.0 <i>Funzionamento</i>	-	44.362.211	-
2.1.2.1 <i>Indennizzi alle vittime di trattamenti da emoderivati</i>	20.150.751.369	-	-
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI			
10.1.1.0 <i>Funzionamento</i>	35.642.619.407	-	6.730.231.481
12.1.1.0 <i>Funzionamento</i>	237.491.491	-	-
EX MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
2.1.1.2 <i>Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche</i>	-	16.901.877.845	-

(A.C. 2922 - Sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 8.

(Conservazione fondi)

1. Le disponibilità in conto residui esistenti al 31 dicembre 2001 sul capitolo 4910 dello stato di previsione dell'ex Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, relative al Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono conservate nel conto dei predetti residui passivi per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

(A.C. 2922 — Sezione 9)**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****CAPO II****CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO****Art. 9.*****(Risultati generali della gestione patrimoniale)***

1. La situazione patrimoniale dell'Amministrazione dello Stato, al 31 dicembre 2001, resta stabilita come segue:

ATTIVITÀ	(in lire)	
Attività finanziarie	L.	595.342.786.534.863
Crediti e partecipazioni	»	196.269.666.996.470
Beni patrimoniali	»	147.065.055.665.133
		<hr/>
	L.	938.677.509.196.466
PASSIVITÀ		
Passività finanziarie	L.	1.160.267.734.735.098
Passività patrimoniali	»	2.127.907.171.086.164
		<hr/>
	L.	3.288.174.905.821.262
Eccedenza passiva al 31 dicembre 2001 . . .	L.	2.349.497.396.624.796
		<hr/> <hr/>

(A.C. 2922 - Sezione 10)**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****TITOLO III
AZIENDE SPECIALI ED AUTONOME****CAPO I****ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE****Art. 10.****(Entrate)**

1. Le entrate correnti del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 2001 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri, in lire 15.285.647.822.

2. Al 31 dicembre 2000 non risultano residui attivi.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2001 ammontano complessivamente a lire 36.547.000.

	Somme versate	Somme rimaste da riscuotere (in lire)	Totale
Accertamenti	15.249.100.822	36.547.000	15.285.647.822

(A.C. 2922 - Sezione 11)**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****Art. 11.****(Spese)**

1. Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Istituto predetto, impegnate nell'esercizio finanziario 2001 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 15.285.647.822.

2. I residui passivi dell'esercizio 2000 risultano stabiliti in lire 10.039.549.489.

3. I residui passivi al 31 dicembre 2001 ammontano complessivamente a lire 12.072.068.202, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (in lire)	Totale
Impegni	7.829.832.675	7.455.815.147	15.285.647.822
Residui passivi dell'esercizio 2000	5.423.296.434	4.616.253.055	10.039.549.489
		12.072.068.202	
		12.072.068.202	

(A.C. 2922 - Sezione 12)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO II

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 12.

(Entrate)

1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 2001 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo dell'ex Ministero delle finanze, in lire 10.225.923.668.140.

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 2000 in lire 655.663.956.826 risultano stabiliti per effetto di minori entrate in lire 655.663.943.293.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2001 ammontano complessivamente a lire 837.391.441.201, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da versare	Somme rimaste da riscuotere	Totale
Accertamenti . . .	9.595.191.684.901	440.629.582.626	190.102.400.613	10.225.923.668.140
Residui attivi dell'esercizio 2000	449.004.485.331	30.248.863.242	176.410.594.720	655.663.943.293
		837.391.441.201		
		837.391.441.201		

(A.C. 2922 - Sezione 13)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 13.

(Spese)

1. Le spese correnti ed in conto capitale e per rimborso di passività finanziarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, impegnate nell'esercizio 2001 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 10.225.923.668.140.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 2000 in lire 3.050.890.800.231 risultano stabiliti per effetto di economie verificatesi nel corso della gestione 2001 in lire 3.050.890.786.698.

3. I residui passivi al 31 dicembre 2001 ammontano complessivamente a lire 2.344.364.397.926 così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare <i>(in lire)</i>	Totale
Impegni	9.630.259.032.779	595.664.635.361	10.225.923.668.140
Residui passivi dell'esercizio 2000	1.302.191.024.133	1.748.699.762.565	3.050.890.786.698
		<u>2.344.364.397.926</u>	

(A.C. 2922 - Sezione 14)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 14.

(Riassunto generale)

1. Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di competenza dell'esercizio 2001, risulta così stabilito:

Entrate (escluse le gestioni speciali)	L.	732.069.813.997
Entrate delle gestioni speciali	»	9.493.853.854.143
	L.	<u>10.225.923.668.140</u>
Spese (escluse le gestioni speciali)	L.	732.069.813.997
Spese delle gestioni speciali	»	9.493.853.854.143
	L.	<u>10.225.923.668.140</u>

*(A.C. 2922 - Sezione 15)*ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 15.

(Situazione finanziaria)

1. La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 2001, risulta come appresso:

Entrate dell'esercizio 2001	L.	10.225.923.668.140
Spese dell'esercizio 2001	»	<u>10.225.923.668.140</u>
Saldo della gestione di competenza	L.	-

*(A.C. 2922 - Sezione 16)*ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO III

ARCHIVI NOTARILI

Art. 16.

(Avanzo)

1. L'avanzo della gestione del bilancio degli Archivi notarili, per l'esercizio finanziario 2001, risulta stabilito come segue:

Entrate	L.	483.338.117.674
Spese	»	<u>428.909.962.720</u>
	L.	<u>54.428.154.954</u>

(A.C. 2922 — Sezione 17)**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****CAPO IV****FONDO EDIFICI DI CULTO****Art. 17.****(Entrate)**

1. Le entrate correnti e in conto capitale del bilancio del Fondo edifici di culto, accertate nell'esercizio finanziario 2001 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in lire 74.313.183.909.

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 2000 in lire 4.055.671.334 risultano stabiliti per effetto di maggiori entrate in lire 4.324.467.152.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2001 ammontano complessivamente a lire 5.821.439.327, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da riscuotere (in lire)	Totale
Accertamenti	70.427.404.309	3.885.779.600	74.313.183.909
Residui attivi dell'esercizio 2000	2.388.807.425	<u>1.935.659.727</u>	4.324.467.152
		<u><u>5.821.439.327</u></u>	

(A.C. 2922 — Sezione 18)**ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****Art. 18.****(Spese)**

1. Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione predetta, impegnate nell'esercizio 2001 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 75.304.516.463.

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 2000:**Accertati:**

al 1° gennaio 2001	L.	28.523.010.180
al 31 dicembre 2001	»	<u>28.077.152.763</u>

L. 445.857.417

Saldo effettivo dell'esercizio 2000	L.	<u>1.389.363.765</u>
---	----	----------------------

Saldo attivo al 31 dicembre 2001 . . .	L.	<u><u>398.031.211</u></u>
--	----	---------------------------

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AMMINISTRAZIONI AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 (2923)

(A.C. 2923 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 2923 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
ED ANNESSE TABELLE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Disposizioni generali).

1. Nello stato di previsione dell'entrata,
negli stati di previsione dei Ministeri e nei

bilanci delle Amministrazioni autonome,
approvati con legge 28 dicembre 2001,
n. 449, sono introdotte, per l'anno finan-
ziario 2002, le variazioni di cui alle an-
nesse tabelle.

LE TABELLE RECANTI LE VARIAZIONI
ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'EN-
TRATA E AGLI STATI DI PREVISIONE
DELLA SPESA, CON GLI ELENCHI AD
ESSE ALLEGATI, SONO STATE APPRO-
VATE NEL TESTO PROPOSTO DAL GO-
VERNO, CON LE SEGUENTI MODIFICA-
ZIONI (1)

(1) Sono di seguito riportate esclusivamente le voci
per le quali la Commissione ha approvato modifica-
zioni ed integrazioni alle variazioni proposte dal
Governo.

Le parti modificate sono stampate in **neretto**; tra
parentesi e in corsivo sono riportate le cifre corri-
spondenti nel testo del Governo.

Per le restanti parti delle tabelle, nel testo del
Governo, si rinvia all'Atto Camera n. 2923.

TABELLA N. 2**STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Unità previsionale di base		Variazioni	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
3	TESORO		
3.1	<i>Spese correnti</i>		
3.1.2	INTERVENTI		
3.1.2.43	Contratti di programma (Nuova istituzione)	232.410.000 (—)	232.410.000 (—)
4	RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		
4.1	<i>Spese correnti</i>		
4.1.5	ONERI COMUNI		
4.1.5.2	Altri fondi di riserva	– 595.286.790 (– 478.976.790)	– 654.407.188 (– 538.097.188)
4.1.5.10	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	– 384.505.000 (– 268.300.000)	– 384.505.000 (– 268.300.000)

TABELLA N. 11**STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**

Unità previsionale di base		Variazioni	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
1.1	<i>Spese correnti</i>		
1.1.1.0	Funzionamento	- 449.819 (- 570.319)	- 363.617 (- 484.117)
7	ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE		
7.1	<i>Spese correnti</i>		
7.1.1.0	Funzionamento	- 51.703 (- 36.203)	- 60.167 (- 44.667)

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*(Disposizioni generali).**Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

U.P.B. 4.1.5.2. - Altri fondi di riserva:

CP: - 1.047.200;

CS: - 1.047.200.

*Conseguentemente:**alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

U.P.B. 2.1.5.1. - Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 282.600;

CS: + 282.600;

alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:

U.P.B. 2.1.1.0. - Funzionamento:

CP: - 400.000;

CS: - 400.000;

U.P.B. 2.1.5.1. - Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 1.164.600;

CS: + 1.164.600.

Tab. 2. 3. Governo.**(Approvato)***Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

U.P.B. 4.1.5.2. - Altri fondi di riserva:

CP: - 302.406;

CS: - 302.406.

Conseguentemente, alla tabella 3, stato di previsione del Ministero delle attività produttive, apportare le seguenti variazioni:

U.P.B. 1.1.1.0. - Funzionamento:

CP: - 350.000;

CS: - 350.000.

U.P.B. 2.1.1.0. - Funzionamento:

CP: + 350.000;

CS: + 350.000.

U.P.B. 2.1.5.1. - Fondi da ripartire per oneri del personale:

CP: + 302.406;

CS: + 302.406.

Tab. 2. 1. Governo.**(Approvato)***Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

U.P.B. 4.1.5.4. - Fondi da ripartire per oneri del personale:

CP: + 2.711.838;

CS: + 2.711.838.

U.P.B. 4.1.5.10. - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:

CP: - 2.711.838;

CS: - 2.711.838.

Tab. 2. 2. Governo.**(Approvato)***Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

U.P.B. 2.1.1.0. - Funzionamento:

CP: - 650.000;

CS: - 650.000.

U.P.B. 4.1.1.0. - Funzionamento:

CP: + 50.000;

CS: + 50.000.

U.P.B. 5.1.1.2. - Uffici all'estero:

CP: + 800.000;

CS: + 800.000.

U.P.B. 6.1.1.2. - Uffici all'estero:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

U.P.B. 10.1.1.1. - Uffici centrali:

CP: + 600.000;

CS: + 600.000.

U.P.B. 11.1.2.2. - Collettività italiana all'estero:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

Tab. 6. 1. Governo.

(Approvato)

(A.C. 2923 - Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

*(Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze).*

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 48.000 milioni di euro ».

2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" e "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in euro 1.740.014.663, 416.448.279, 364.596.347, 2.141.934.775 e 10.290.137.982 ».

3. Al comma 15 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 449, le parole: « centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" » sono sostituite dalle seguenti: « centri di responsabilità "Ragioneria Generale dello Stato" e "Politiche di sviluppo e di coesione" » e dopo le parole: « "Interventi diversi" (interventi) » sono inserite le seguenti: « Fondo da ripartire per interventi nelle aree depresse, iscritto nell'unità previsionale di base "Aree depresse" (investimenti), Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unità previsionale di base "Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici" (interventi) ».

4. All'articolo 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 449, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 34-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni ed alle pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

34-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra l'unità previsionale di base 4.1.2.1 "Fondo sanitario nazionale" e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 "Federalismo fiscale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del CIPE ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

34-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto delle modifiche apportate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 2002, al riparto dei fondi derivanti dai proventi UMTS disposto ai sensi dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

34-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,

con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi per i compensi ai membri della commissione che gestisce il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FIRS), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

2. 1. Governo.

(Approvato)

(A.C. 2923 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

(Allegati).

1. Le modifiche alle unità previsionali di base individuate per il 2002 nell'allegato 1 alla legge 28 dicembre 2001, n. 449, sono riportate nell'allegato 1 alla presente legge.

L'ALLEGATO 1, RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE, È STATO APPROVATO NEL TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Mancate immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2002-2003)

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

a fronte di un buco negli organici della scuola di circa 100.000 unità, il Governo aveva indicato in 30.000 il numero di nuove assunzioni programmate per il 2002, riducendole successivamente ad un contingente di 21.000 unità;

nel mese di luglio 2002 è apparsa sulla stampa la notizia che il ministero dell'economia e delle finanze avrebbe potuto autorizzare l'immissione in ruolo di soli 4.500 docenti;

alla fine di luglio 2002 nessuna immissione era stata effettuata, ma, nonostante questo, la cifra di 4.500 potenziali assunzioni continuava ad essere indicata dalla stampa come quota possibile, prevedendo che gli effetti giuridici dell'assunzione sarebbero decorsi a partire dall'anno scolastico 2002-2003, mentre gli effetti economici dall'anno 2003-2004;

nel documento di programmazione economico-finanziaria il Governo ha legato la possibilità di destinare maggiori risorse per la scuola e la formazione alla compatibilità con i conti pubblici, come se investire sull'istruzione si riducesse ad un puro esercizio contabile;

la situazione dei precari della scuola è gravissima;

molti di loro, dopo anni e anni di insegnamento precario, quest'anno non sono riusciti ad ottenere neanche i posti

di supplenza, a causa dei punteggi aggiuntivi previsti per gli specializzati delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario;

la questione dei punteggi assegnati agli specializzati delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario ha determinato caos, disagi e difficoltà sin dall'inizio, il tutto aggravato anche in relazione alle due sentenze del tribunale amministrativo regionale del Lazio in materia, con le quali si intimava al ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica la revisione delle graduatorie, nel senso di non cumulare il doppio punteggio dei cosiddetti « sissini »;

la politica del Governo nel settore dell'istruzione sta tendendo alla precarizzazione e alla flessibilizzazione dei lavoratori: docenti e personale tecnico-amministrativo —:

quali siano le reali intenzioni del Governo rispetto alle mancate immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2002-2003. (3-01361)

(17 settembre 2002)

(Sezione 2 – Esposizione del crocefisso negli ospedali e nelle scuole)

VOLONTÈ. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

l'esposizione del crocefisso nelle corsie ospedaliere o nelle scuole pubbliche è stata oggetto, recentemente e più volte, di contestazioni da parte di esponenti di altre

confessioni religiose e di associazioni laiche, convinte che le norme sull'obbligo dell'affissione dei crocefissi nei luoghi pubblici siano superate;

il Consiglio di Stato, in data 27 aprile 1988, con il parere n. 63, ha affermato che « la Costituzione repubblicana, pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto all'esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del crocefisso, per i principi che evoca, fa parte del patrimonio storico »;

sempre nel citato parere si afferma che le norme del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, e del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, che stabilivano l'esposizione del crocefisso nelle scuole, non sono state modificate per effetto della revisione dei Patti lateranensi, né nulla venne stabilito rispetto ad esso con le modifiche al Concordato lateranense del 1929 —:

se le norme ricordate siano tuttora vigenti e, in tal caso, quali provvedimenti intenda adottare per evitare in futuro il verificarsi di analoghe situazioni, che nulla hanno a che vedere con la difesa dell'aconfessionalità e della laicità dello Stato, ma che costituiscono senza alcun dubbio un affronto alla tradizione e al patrimonio culturale del nostro popolo. (3-01362)

(17 settembre 2002)

(Sezione 3 – Condanna alla lapidazione di una donna nigeriana)

LICASTRO SCARDINO. — *Al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

il caso della giovane nigeriana Amina Lewal, condannata a morte per lapidazione per aver avuto una figlia fuori dal matrimonio, ha riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica il problema dell'applicazione in alcuni Stati della *sharia*, della legge islamica, e, più in generale, di pene che offendono i principi fonamen-

tali della civiltà e che sono in contrasto con le convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo e gravemente lesive della dignità della donna;

la dolorosa vicenda della donna nigeriana ripropone a distanza di pochi mesi l'analogo caso di Safya, che è stata salvata solo grazie ad una forte mobilitazione internazionale;

il movimento d'opinione, che oggi si ripropone per Amina Lewal, se ha evitato una singola barbarie, non è riuscito evidentemente a rimuovere le cause che fanno sì che tali barbarie si ripetano sistematicamente nei Paesi in cui è in vigore la *sharia*;

è intollerabile che nell'ambito della comunità internazionale vengano tollerate tali atrocità nei confronti delle donne —:

se e quali interventi il Governo abbia intenzione di assumere sia per evitare che Amina Lewal venga lapidata, sia per scongiurare ulteriori ed analoghi atti di barbarie nei confronti delle donne. (3-01368)

(17 settembre 2002)

(Sezione 4 – Limiti alla concessione del credito di imposta per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato)

LUIGI PEPE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, datato 1° agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, fissa un tetto, per l'anno 2002, pari a 652 milioni di euro, quale limite massimo entro cui concedere il credito d'imposta di euro 619, 748 (lire 1.200.000) mensili per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato nel periodo 10 ottobre 2000-31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 7 della legge n. 388 del 2000;

poiché al 31 luglio 2002 i crediti d'imposta previsti dall'articolo 7 della legge

n. 388 del 2000 sono stati utilizzati per un importo superiore al tetto di 652 milioni di euro, con un provvedimento interdirigenziale, datato 1° agosto 2002 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, il Ragioniere generale dello Stato ed il direttore dell'Agenzia delle entrate hanno rilevato l'avvenuto esaurimento, per l'anno 2002, delle risorse disponibili per il credito d'imposta sui nuovi assunti;

ciò determina, da un lato, che per i nuovi assunti, a far data dal 1° luglio 2002, i datori di lavoro non potranno più godere, almeno per il 2002, del predetto credito d'imposta e, dall'altro, cosa ancor più grave, che, anche per i dipendenti assunti a tempo indeterminato fino al 30 giugno 2002, i datori di lavoro potranno godere del credito d'imposta solo fino al 30 giugno 2002, e non più fino al mese di dicembre 2003, come previsto dall'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili;

tali deleterie determinazioni sono state confermate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 37/E del 2 settembre 2002, con la quale si « concede » ai datori di lavoro il termine del 5 settembre 2002 per restituire il credito di imposta eventualmente « conguagliato » per il mese di luglio 2002;

migliaia sono stati i lavoratori assunti dalle aziende nel Mezzogiorno, che hanno confidato sul credito d'imposta riconosciuto dalla citata legge n. 388 del 2000, misura che, all'improvviso e senza alcun confronto con le parti sociali, è stata, di fatto, cancellata con inevitabili e prevedibili gravi conseguenze sugli equilibri finanziari e sui livelli occupazionali delle aziende stesse;

appare assolutamente intollerabile che programmi di investimento ed occupazionali delle aziende, realizzati sulla base di leggi dello Stato, possano essere messi in discussione con improvvisi provvedimenti estivi, che, comunque, non possono essere giustificati;

se il tetto di 652 milioni di euro è stato raggiunto significa che migliaia di

assunzioni sono state effettuate, sicuramente in gran parte nel Mezzogiorno d'Italia, con conseguenti ricadute positive sulla disoccupazione;

si rende necessario ed indispensabile salvaguardare la possibilità di utilizzare il *bonus*-assunzione fino al 31 dicembre 2003, almeno per i lavoratori assunti a tempo indeterminato fino al 30 giugno 2002 —:

quali provvedimenti intenda adottare il Governo per evitare gravissime conseguenze economiche alle aziende che hanno assunto i dipendenti a tempo indeterminato entro il 30 giugno 2002 e per dare serenità ai lavoratori stessi. (3-01364)

(17 settembre 2002)

(Sezione 5 – Blocco del credito d'imposta per i nuovi assunti)

LETTIERI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la decisione di bloccare il credito d'imposta per i nuovi assunti, *ex* articolo 7 della legge n. 388 del 2000, è grave quanto iniqua;

il rischio di licenziamento per gli assunti in base alla norma di cui alla citata legge è reale, soprattutto nel Mezzogiorno;

l'articolo 7 della legge n. 388 del 2000 riconosce un *bonus* per le nuove assunzioni, pari a 413,17 euro (800.000 lire) su tutto il territorio nazionale, e, nei territori agevolati del Centro-Sud, un ulteriore *bonus* di 206,58 euro (400.000 lire). Le condizioni per ottenerlo sono tre:

a) l'età del dipendente da assumere non deve essere inferiore ai 25 anni;

b) l'anzianità di disoccupazione dello stesso deve essere di almeno 2 anni;

c) il neo assunto deve essere in soprannumero, cioè aggiuntivo, rispetto ai dipendenti in attività nell'azienda ad una certa data;

quest'ultima condizione va verificata mese per mese, per stabilire se sussistano ancora o siano venute meno le condizioni per fruire del credito di imposta;

il *bonus* è direttamente compensabile con qualsiasi debito di imposta e/o contributo, che gli operatori sono tenuti a versare con il modello F24;

l'applicazione di questa norma ha ottenuto largo consenso presso gli imprenditori di ogni settore, per la semplicità del calcolo e per la reale efficacia sulla riduzione del costo del lavoro;

la legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha convertito il cosiddetto « decreto *omnibus* », il decreto-legge n. 138 del 2002, modificando in *peius* il contenuto degli articoli 7 ed 8 della citata legge n. 388 del 2000, purtroppo, stabilisce all'articolo 5 che i benefici del credito in questione possono ottenersi fino all'esaurimento delle risorse finanziarie;

il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto del 1° agosto 2002, ha stabilito il limite finanziario in 652.138.210 euro, determinando, altresì, che le assunzioni effettuate dall'entrata in vigore del decreto n. 138 del 2002 (convertito nella legge n. 178 dell'8 agosto 2002) devono essere autorizzate facendo domanda all'Agenzia delle entrate di Pescara;

nello stesso giorno di pubblicazione del decreto ministeriale, esattamente il 6 agosto 2002, è stato pubblicato un decreto interdirigenziale, comunicante l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002. Il che naturalmente è stato una vera e propria beffa per gli operatori interessati alle assunzioni;

successivamente, il 2 settembre 2002, è stata pubblicata la circolare n. 73 dell'Agenzia delle entrate, con la quale si chiarisce che il presupposto per la maturazione del credito d'imposta è individuato nella fine di ciascun mese, mentre ragionevolmente ogni mese dovrebbe essere verificata soltanto la permanenza della base occupazionale, essendo il diritto ad ottenere il

credito maturato al momento stesso dell'assunzione degli aventi titolo. Ma, ciò che è più grave è che con la stessa circolare si invitava gli operatori a restituire quanto chiesto in più nel mese di luglio 2002, entro il 16 settembre 2002, e successivamente, entro il 16 dicembre 2002;

le proteste degli operatori e il contraccolpo sull'occupazione sono pesanti;

la decisione del Governo risulta essere scellerata, vessatoria per gli imprenditori e intollerabile per i giovani assunti o disoccupati in attesa di lavoro;

il balletto avviato dal « decreto *omnibus* » si è concluso con il comunicato dell'Agenzia delle entrate del 12 settembre 2002, che dispone la sospensione dei codici tributo 6732 e 6733, fino a quella data utilizzati per chiedere il rimborso del *bonus* spettante per le assunzioni agevolate;

la situazione determinatasi è davvero paradossale e rivela l'assoluta mancanza di una politica per l'occupazione, soprattutto nel Mezzogiorno, e la non volontà di mantenere in vita gli incentivi allo sviluppo, previsti nella stessa legge n. 388 del 2000 —:

se non intenda revocare con immediatezza tutti i provvedimenti finora adottati, per ridare tranquillità agli operatori e ai giovani assunti, e prevedere, inoltre, un adeguato rifinanziamento della citata legge nel disegno di legge finanziaria per il 2003, considerando che il credito d'imposta si è rivelato uno strumento valido ed efficace nelle politiche di sviluppo e di sostegno all'occupazione. (3-01367)

(17 settembre 2002)

(Sezione 6 - Accesso alle provvidenze previste a favore dei perseguitati per motivi razziali e dei loro familiari)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VA-

LENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

da tempo, come più volte segnalato dalla nostra rappresentanza diplomatica di Tel Aviv e come riferisce il quotidiano israeliano *Haaretz*, in un articolo del 13 settembre 2002, dal titolo « Dannosi ritardi », alcuni cittadini italiani di religione ebraica, espatriati in seguito alle leggi razziali, lamentano numerose difficoltà burocratiche nell'accesso ai benefici di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 96, in favore dei perseguitati per motivi razziali e dei loro familiari;

in particolare, va segnalata l'eccessiva lunghezza dei procedimenti d'esame delle domande, che spesso sono oggetto di reiterate richieste di ulteriore documentazione, difficilmente reperibile a distanza di tanti anni;

l'apposito comitato ministeriale, che si occupa dell'istruttoria delle istanze, non considererebbe sufficienti, nella maggior parte dei casi, le certificazioni rilasciate dagli organi delle comunità ebraiche delle

quali i richiedenti erano membri negli anni delle discriminazioni e persecuzioni razziali;

verrebbe addirittura richiesto agli interessati di documentare di essere stati espressamente classificati, all'epoca della legislazione discriminatoria, come « appartenuti alla razza ebraica »;

si tratta di una situazione che interessa poche decine di persone di età avanzata e che certamente meriterebbe un approccio meno burocratico e più disponibile —:

quali iniziative intenda intraprendere per semplificare l'iter burocratico di accesso ai benefici di cui in premessa e per venire incontro, quindi, in tempi brevi, alle legittime aspettative dei richiedenti.

(3-01366)

(17 settembre 2002)

(Sezione 7 - Misure del Governo sull'aumento dei costi di beni e servizi)

GAMBINI, VISCO, VIOLANTE, AGOSTINI, BERSANI, ROBERTO BARBIERI, MICHELE VENTURA, BENVENUTO, INNOCENTI, NICOLA ROSSI, MONTECCHI, RUZZANTE, BOGI, CALZOLAIO, MANGNOLFI, BURLANDO, MANZINI, MARIOTTI, MAURANDI OLIVIERI, PENNACCHI, CENNAMO, COLUCCINI, FLUVI, GALEAZZI, GRANDI, NANNICINI, BUGLIO, CAZZARO, CIALENTE, DE BRASI, LULLI, NIEDDU, QUARTIANI e RUGGHIA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'indice dei prezzi su base annua elaborato dall'Istat, in seguito ai rilevamenti relativi al mese di agosto 2002, è salito al 2,4 per cento rispetto ad un'inflazione reale prevista dal documento di programmazione economico-finanziaria per l'anno 2002 pari al 2,2 per cento ed a un tasso di inflazione programmata per il 2002 pari all'1,7 per cento;

risultano così confermate le preoccupazioni delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori sul caro vita;

viceversa, il Ministro delle attività produttive ha irresponsabilmente dichiarato che l'inflazione è sotto controllo;

è mancata un'iniziativa efficace dell'Esecutivo per contenere e controllare i prezzi dei consumi delle famiglie, a partire dal monitoraggio programmato dal Governo Amato, e non attuato dal Governo in carica, per evitare che il passaggio alla moneta unica non diventasse l'occasione per manovre speculative sui prezzi;

il blocco per 3 mesi delle tariffe elettriche, le uniche ad essere effettivamente bloccate dal decreto-legge n. 193 del 2002, oltre ad essere inefficace, in assenza di una reale politica di liberalizzazione dei servizi, a partire dal settore dell'energia e di quello assicurativo, rischia di essere perfino controproducente;

il dato sull'inflazione reale si aggiunge a quello di una crescita dimezzata dell'economia italiana per il 2002, rispetto anche alle ultime previsioni del Governo, drasticamente ridotte rispetto alle previsioni iniziali, con le relative conseguenze sul bilancio dello Stato in termini di minori entrate e maggiori spese;

questa situazione dei conti pubblici ha indotto il Presidente della Repubblica ad indicare autorevolmente al Governo, al Parlamento ed alle forze politiche la necessità di perseguire prioritariamente il consolidamento dei conti pubblici —:

quali misure concrete intenda adottare il Governo per controllare e contrastare l'aumento dei costi dei beni e dei servizi che compongono il paniere della spesa per le famiglie e, in particolare, quali misure intenda adottare per salvaguardare il potere di acquisto di salari e pensioni. (3-01365)

(17 settembre 2002)

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Incidenti avvenuti durante una manifestazione organizzata dal centro sociale « Ya basta » a Vicenza)

A) Interrogazione

FOLENA e TRUPIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il centro sociale « Ya basta » di Vicenza ospita molte associazioni ricreative e culturali che svolgono un'importante azione di sostegno per gli abitanti della città e, in maniera particolare, per i più giovani;

pochissimi sono gli spazi sociali messi a disposizione dal comune di Vicenza per le associazioni ed i giovani della città;

è grave la posizione dell'amministrazione comunale che ha scelto di non rinnovare la convenzione in atto con i giovani di « Ya basta », dando attuazione ad un'ordinanza di sgombero del centro sociale, senza proporre spazi alternativi da destinare ad attività sociali;

la tensione creatasi da tempo a Vicenza tra i giovani del centro sociale « Ya basta » e l'amministrazione comunale è culminata negli scontri avvenuti al termine di una manifestazione, svoltasi sabato 27 ottobre 2001, conclusasi con molti feriti, tra cui sei ragazzi (cinque dei quali in stato di arresto), il vice capo della Digos e quattro poliziotti;

molti cittadini hanno testimoniato alla stampa che la reazione delle forze dell'ordine durante la manifestazione di sabato 27 ottobre 2001 è apparsa sproporzionata rispetto alla situazione —

se sia a conoscenza dei fatti descritti, nonché degli atteggiamenti e delle motivazioni che hanno spinto le forze dell'ordine ed i loro responsabili ad intervenire pesantemente contro il corteo in questione;

se intenda promuovere tutte le azioni possibili, al fine di promuovere un dialogo costruttivo tra amministrazione locale, forze di sicurezza e associazionismo vicentino. (3-00384)

(6 novembre 2001)

(Sezione 2 – Aggressione subita da alcuni partecipanti ad una manifestazione per i diritti degli immigrati a Bologna)

B) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

sabato 1° dicembre 2001 si è svolta a Bologna una pacifica e nutrita manifestazione a sostegno dei diritti in Italia (e a Bologna) degli immigrati, che sono oggetto di attacco da varie parti;

a conclusione della manifestazione ci sono state due aggressioni a gruppi di giovani partecipanti che sfollavano tranquillamente dalla manifestazione;

tali aggressioni sono avvenute: una vicino a via Indipendenza, in zona centralissima, con feriti per fortuna non gravi; un'altra poco dopo in Piazza dell'Unità;

le notizie parlano di *naziskin*. In ogni caso non è accettabile che ad una mani-

festazione democratica, civile e pacifica facciano seguito due aggressioni senza che, a quanto risulta all'interrogante, ci sia stata un'adeguata reazione da parte delle forze dell'ordine;

episodi di questo tipo, dei veri e propri agguati, non possono essere sottovalutati. Le conseguenze, per fortuna, non sono andate oltre alcuni feriti ricoverati in ospedale, ma tutto ciò è, in ogni caso, indice di un clima presente in certi gruppi dell'estrema destra che va stroncato immediatamente, sia accertando le responsabilità e colpendo chi ne è coinvolto, sia rafforzando la vigilanza con precise direttive alle forze dell'ordine per prevenire simili episodi in futuro —:

se, a differenza di quanto risulta all'interrogante, vi siano state reazioni delle forze di polizia alle aggressioni e, in ogni caso, quali iniziative intenda adottare il Ministro interpellato per evitare il ripetersi in futuro di simili episodi.

(2-00170) « Grandi ».

(10 dicembre 2001)

(Sezione 3 – Situazione degli alloggi del personale della polizia di Stato della provincia di Bologna)

C) Interpellanza e interrogazione

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

il personale della polizia di Stato della provincia di Bologna è costretto a subire condizioni strutturali ed alloggiative non degne dell'impegno che è richiesto al personale di polizia, particolarmente esposto per le crescenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica;

già nell'aprile 2000, il Silp Cgil ha richiamato, con una lettera aperta al prefetto, al questore e al sindaco di Bologna,

le problematiche degli operatori di polizia che prestano servizio nella provincia emiliana;

la lettera aperta del Silp Cgil sottolineava: «l'estrema attualità della questione pubblica sicurezza, ma soprattutto il modo in cui la stessa viene affrontata, il fatto che occupi ormai uno spazio sempre maggiore nei programmi di ogni forza politica, o che frequentemente costituisca vessillo di campagne elettorali, ci deve far riflettere sulle condizioni, non solo strettamente lavorative, degli operatori delle forze dell'ordine; mentre da un lato, infatti, costoro vengono sottoposti ad una sempre crescente pressione psicologica e ad impegni professionali sempre più fitti e qualificati, dall'altro lato si trascurano completamente i loro più elementari bisogni, come quello — tra gli altri — di una dignitosa sistemazione alloggiativa in una città che spesso dista diverse centinaia di chilometri da quella d'origine, e che costituisce premessa indispensabile per l'inserimento in quel tessuto sociale. Per fronteggiare le succitate richieste di sicurezza, il ministero dell'interno ha recentemente assegnato numerose nuove unità della polizia di Stato a Bologna, proprio per il rafforzamento dei reparti territoriali. Costoro, provenienti dalle più svariate parti del Paese, si trovano costretti ad alloggiare presso la fatiscente caserma « Smiraglia » di via Cipriani, tristemente nota per i gravissimi problemi igienico-sanitari ancora irrisolti e per l'enorme sovraffollamento: con gli ultimi trasferimenti, infatti, è stata semplicemente aggravata una situazione, nella più grossa caserma bolognese della polizia di Stato, che era già estremamente precaria »;

è il caso di rammentare che tale struttura rasenta ormai la fatiscenza. La nuova ala è ormai in costruzione da oltre 10 anni ed è ancora un triste scheletro di cemento armato; gli alloggi già esistenti cedono sempre più il passo all'età e le altre soluzioni abitative nelle caserme a Bologna sono tutte piccolissime e inadeguate;

gli ultimi arrivati, in molti casi, sono stati sbattuti in alloggi provvisori, che dopo poche settimane hanno dovuto abbandonare per far posto ad altri; alcune di queste persone sono state sistemate in alberghi lontanissimi dai propri posti di lavoro, in zone disagiate, con soluzioni abitative al limite della decenza (piccole stanze singole adibite a doppie e triple con un solo armadio), in strutture inadeguate — per sicurezza e infrastrutture — ad ospitare poliziotti con il loro bagaglio di armi;

il Silp Cgil ancora sottolineava « la serietà di queste problematiche e l'esigenza di sensibilizzare tutti gli organismi competenti affinché si attivino al più presto, con tutti gli strumenti in loro possesso e nell'ambito delle relative competenze, per dare una risposta altrettanto forte alle esigenze dei poliziotti di Bologna e con essi a tutti i cittadini. Solo ponendo in atto una politica della sicurezza lungimirante e costruita su basi solide si potrà raggiungere un risultato apprezzabile. Senza questi presupposti ogni iniziativa o provvedimento avrà la stessa precarietà e fragilità di una casa senza fondamenta e rappresenterà sempre e comunque una soluzione formale e non sostanziale delle problematiche connesse alla sicurezza »;

il Silp Cgil nazionale ha poi chiesto, con proposte di emendamenti, che la politica della case e degli alloggi per le forze di polizia entrasse nella legge finanziaria per il 2002. Cosa che poi non è avvenuta;

più recentemente, il 28 febbraio 2002 il Sap e il 19 marzo 2002 il Silp Cgil hanno riproposto la questione che per la città di Bologna ha particolare rilevanza;

il Sap, in particolare, ha sottolineato che: « il notorio aumento delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica della nostra città ha portato ad un conseguente aumento degli organici dei vari uffici della polizia di Stato, senza per contro prevedere un adeguamento della già precaria situazione logistica e alloggiativa. Le esigenze di cui sopra sono state affrontate con soluzioni tampone che nel tempo

hanno sortito l'effetto di parcellizzare la dislocazione degli uffici sul territorio, senza mai affrontare il problema nella sua reale dimensione e senza fornire una soluzione definitiva. L'occupazione di numerose strutture tra loro separate nelle quali ospitare i vari uffici della polizia di Stato e l'alloggiamento di parte del personale in alberghi ha generato indiscutibili effetti deleteri sul personale e sull'efficienza dei servizi con risorse dirottate-sprecate per interventi provvisori. In questo contesto le condizioni di vita riservate agli operatori della polizia di Stato, sul posto di lavoro e nelle strutture alloggiative, sono oggettivamente indecorose e molte volte al di sotto di quelli che sono i limiti imposti dalle normative » —:

quali iniziative il Ministro interpellato intenda prendere per risolvere al più presto tale problema, che è diventato sempre più grave ed urgente, coinvolgendo, in particolare, tutti i livelli istituzionali per l'immediato;

quali adeguati provvedimenti normativi intenda proporre per una sistemazione più organica e strutturale.

(2-00299) « Grandi, Boselli, Cento, Titti De Simone, Grignaffini, Grillini, Papini, Parisi, Sabattini, Zani, Zanotti ».

(11 aprile 2002)

GARAGNANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

estremamente difficile è la situazione logistico-abitativa degli agenti della polizia di Stato residenti nella caserma Smiraglia di Bologna. Locali fatiscenti, spazi angusti, carenza di pulizia, spogliatoi ristrettissimi, servizi igienici inadeguati sono solo alcuni dei problemi che richiedono un intervento urgente del ministero dell'interno, in presenza, peraltro, proprio a Bologna di un centro per immigrati che si presenta molto più accogliente e dignitoso, con dotazioni personali, come televisori, assenti nella caserma della polizia di Stato, e con

servizi igienici molto più adeguati, senza voler indulgere a concezioni razzistiche o lesive della dignità della persona;

i difficili problemi di ordine pubblico che caratterizzano il capoluogo bolognese non possono essere affrontati con persone che mettono quotidianamente a rischio la propria vita per la collettività e che si sentono oggettivamente demotivate per effetto del trattamento loro riservato;

se a quanto sopra si aggiunge l'organico sottodimensionato e l'utilizzo irrazionale del personale, sottratto ai compiti di controllo del territorio o di vigilanza sulle strade per continui turni di controllo al citato centro di accoglienza per immigrati, si ha un'idea delle difficoltà notevoli che la polizia di Stato deve fronteggiare a Bologna —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere di fronte a questa situazione. (3-00798)

(14 marzo 2002)

(Sezione 4 — Misure contro la criminalità in Veneto)

D) Interrogazione

RUZZANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

dal 7 all'11 settembre 2001 nel Veneto sono state compiute sette rapine all'interno di abitazioni private;

tre di questi gravissimi episodi si sono verificati nella provincia di Padova;

bersaglio privilegiato dalle bande criminali sono le ville situate al di fuori dei centri abitati o nelle piccole frazioni;

l'ultima di queste rapine si è verificata a Seghe di Velo D'Astico, nel vicentino;

le modalità di questo tipo di azioni criminali sono sempre le stesse: irruzione nell'abitazione, i proprietari vengono mi-

nacciati con coltelli o pistole, spesso percossi, costretti a consegnare ogni cosa di valore (gioielli o denaro) in loro possesso;

l'allarme sicurezza è elevatissimo: il senso di paura coinvolge un numero sempre maggiore di cittadini;

il territorio veneto è molto vasto ed è molto difficile per le forze dell'ordine controllarlo in maniera efficace;

è ancora limitata la diffusione dei sistemi di allarme in grado da una parte di dissuadere i malviventi e dall'altra di permettere alle forze dell'ordine di arrivare in tempi brevi sul luogo della rapina —:

se il Governo sia consapevole della grave situazione venutasi a creare nella regione Veneto;

in che modo e con quali strumenti il Governo intenda fronteggiare l'allarme criminalità;

se il Governo ritenga necessari ulteriori aumenti degli organici delle forze dell'ordine per un miglior controllo del territorio;

se il Governo ritenga opportuno aumentare, nell'ambito del disegno di legge finanziaria per il 2003, le detrazioni fiscali, già previste nella misura del 36 per cento, per consentire ai cittadini e agli esercenti la possibilità di dotarsi di moderni sistemi di allarme. (3-00189)

(12 settembre 2001)

(Sezione 5 — Manifestazione organizzata a Padova dal coordinamento delle associazioni omosessuali del Nord-Est)

E) Interrogazione

RUZZANTE, GRILLINI, BIMBI e COLASIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 8 giugno 2002 si è svolta una manifestazione a Padova indetta dal coor-

dinamento delle associazioni omosessuali del Nord-Est ed avente valenza nazionale;

il contenuto e le finalità della manifestazione stessa erano relativi ai diritti e alle libertà in generale e degli omosessuali in particolare;

forze politiche di estrema destra (Forza Nuova) avevano minacciato di opporsi anche con la forza alla possibilità che la manifestazione si tenesse liberamente;

alcuni esponenti di Alleanza nazionale (peraltro contraddetti da altri dirigenti nazionali di detto partito) avevano preannunciato raccolte di firme contro la manifestazione e, persino, la presentazione di un progetto di legge volto a «regolamentare le manifestazioni degli omosessuali»;

come hanno sostenuto gli organizzatori, la concomitante manifestazione religiosa non aveva alcun rapporto con detta manifestazione —:

quali iniziative siano state adottate per garantire il libero e democratico svolgimento della manifestazione di cui sopra, indetta da associazioni legalmente riconosciute;

se sia intenzione del Governo condividere proposte legislative volte a limitare la libertà costituzionale di manifestazione. (3-00646)

(6 febbraio 2002)

(Sezione 6 — Carenza di organico delle forze di polizia in provincia di Caserta)

F) Interrogazione

DE FRANCISCIS. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il contrasto del fenomeno dell'immigrazione clandestina rappresenta uno dei cardini della politica di sicurezza, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia;

a tal fine sono state diramate precise direttive ai questori, affinché, nell'ambito delle prerogative che la legge assegna loro, provvedano ad organizzare e pianificare, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, una mirata e costante attività di contrasto del fenomeno;

nell'ambito del territorio ricadente sotto la giurisdizione della questura di Caserta, l'immigrazione clandestina si configura con caratteristiche di particolare estensione, tanto da suscitare allarme sociale, anche per le inevitabili connessioni che tale fenomeno risulta avere con la criminalità organizzata;

l'organico delle forze di polizia operanti in provincia di Caserta non è adeguato alle continue, crescenti emergenze del territorio (con conseguente decadimento delle condizioni di sicurezza sociale legittimamente richieste dai cittadini alle forze di polizia), probabilmente perché ragguagliato principalmente alla popolazione residente nella provincia, anziché agli indici di delittuosità che vi si registrano, come più correttamente dovrebbe avvenire;

la più volte segnalata inadeguatezza dell'organico è evidenziata dalla persistenza di tabelle che non rispondono alle esigenze predette;

l'adeguamento di tali tabelle dell'organico della polizia di Stato è stato richiesto al dipartimento della pubblica sicurezza reiteratamente, ed anche recentemente, dal questore e dal prefetto della provincia di Caserta, almeno per i territori di Aversa, Casapesenna e Castel Volturno;

taluni sindacati di polizia hanno denunciato che l'attività di prevenzione e repressione di tale fenomeno non garantisce una costante e qualificata attività di contrasto, che invece s'impone come essenziale e strategica ai fini del ripristino della legalità in una zona già segnata da vasti e gravi fenomeni criminali;

nonostante lo sforzo di coordinamento del prefetto di Caserta con il comitato provinciale per l'ordine e la sicu-

rezza, vi è motivo di ritenere che per l'assolvimento dei compiti di istituto di ciascuna forza di polizia — considerata l'attività criminale indigena ed immigrata e la summenzionata inadeguatezza delle tabelle ministeriali che fissano la dotazione organica di uomini — si determini sovente una richiesta di servizio oltre il normale turno di servizio 13/19 o 19/24, fino alla sera del giorno successivo (anche per accompagnare presso i centri temporanei di prima accoglienza gli extracomunitari fermati nell'ambito di « operazioni di contrasto » non precedentemente pianificate). Ancorché compensato dall'alloggiamento e pernottamento presso la località di destinazione dell'accompagnato, con rientro a Caserta solo l'indomani senza ulteriore impiego, tale utilizzo del personale sembra risultare in contrasto con le norme contrattuali che regolano il rapporto di lavoro nella polizia di Stato, impedendo al personale di fruire di normali turni di riposo e sottoponendolo molto spesso a turni di servizio estenuanti, che mettono a repentaglio la propria e l'altrui sicurezza;

ben si comprende che gli accompagnamenti di stranieri presso e dalla questura, la quale ha la esclusiva competenza nella materia, tranne che nei casi di servizi pianificati, avvengono — e non possono non avvenire — in maniera inopinata,

venendo attivati ed operati dagli uffici centrali del capoluogo della provincia e, senza preavviso, dai sei dipendenti commissariati di pubblica sicurezza e dai numerosi comandi ed uffici dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, nonché dalle polizie municipali, in dipendenza delle più varie ed imprevedibili situazioni di servizio che si determinano per diverse motivazioni (segnalazioni telefoniche, denunce, interventi diretti, controlli estemporanei, eccetera), per cui è frequente il caso che, per effettuare tali accompagnamenti, la questura non possa esimersi dall'assicurare — entro i tassativi termini previsti dalla legge — i relativi servizi di scorta —:

se il Ministro interrogato non ritenga di dover appurare, con iniziative di propria competenza, se quanto affermato in premessa corrisponda al vero, ravvisandosi una possibile violazione dei diritti del personale della polizia di Stato in servizio presso la questura e gli uffici distaccati;

se il Ministro interrogato non ritenga che sia ormai inderogabile l'adeguamento della dotazione organica degli uomini della polizia di Stato alle reali esigenze della provincia di Caserta ed agli *standard* di efficienza richiesti. (3-00897)

(19 aprile 2002)